

CONTRATTO DI SERVIZIO

Il presente contratto di servizio (di seguito il "Contratto") è stipulato in Bologna in data 4 marzo 2011 da e tra:

- la TPB società consortile a responsabilità limitata (di seguito l'"**Affidatario**"), con sede legale in via Saliceto, 3 - 40128 Bologna PI /CF 03090291208, in persona del legale rappresentante Francesco SUTTI, giusta i poteri conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 4 marzo 2011, una copia della quale viene allegata al Contratto come Allegato CS-A;
- e
- la SRM - Reti e Mobilità società per azioni (di seguito la "**SRM**"), con sede legale in via A. Magenta, 16 - 40128 Bologna, PI/CF 02379841204, in persona del legale rappresentante Lamberto COTTI, giusta i poteri conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2010, una copia della quale viene allegata al Contratto come Allegato CS-B.

Le parti sopra individuate,

premessi che:

- i. la SRM ha bandito, in data 2 marzo 2010, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 422/97 e dell'art. 13 della LR 30/98, la gara pubblica per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel bacino bolognese, trasmettendo alla GUCE il bando per la pubblicazione, avvenuta il successivo 5 marzo;
- ii. la TPB è il soggetto affidatario del servizio di trasporto pubblico locale (Tpl) nel bacino provinciale bolognese, individuato dal Consiglio di Amministrazione della SRM, in data 23 dicembre 2010, in esito all'espletamento della gara richiamata;
- iii. la Regione Emilia-Romagna - nella fase di condivisione del Patto per il Tpl regionale - ha attivato un tavolo di confronto per la gestione del taglio governativo alle risorse trasferite alle regioni per l'esercizio del trasporto;
- iv. gli enti locali bolognesi, insieme con la SRM, hanno partecipato attivamente a tale processo, producendo corrispondenze agli atti della Regione;
- v. anche a livello locale, i soggetti interessati (enti locali titolari dei servizi di Tpl, SRM, affidatario) hanno condotto un confronto serrato, esteso anche alla partecipazione del CCU - Comitato Consultivo degli Utenti, per dare attuazione al Patto per il Tpl regionale, sottoscritto dalla Regione e dalle associazioni convocate in data 13 dicembre 2010, arrivando a sottoscrivere, in data 24 gennaio 2011, un Verbale d'intesa (Allegato CS-C);

ciò premesso, tenuto conto delle dichiarazioni, delle garanzie, degli impegni e degli altri accordi stabiliti qui di seguito, le Parti stipulano e convengono quanto segue.

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.

1. Ai fini del Contratto s'intende per:

- a) **Accordo di programma**: a seconda del contesto, l'Accordo di programma per la mobilità sostenibile per il triennio 2003/05 e per i servizi minimi autofilotriviari per il triennio 2004/06 (DGR 546/04), l'Accordo di programma per la mobilità sostenibile e per i servizi minimi auto filoviari per il periodo 2007/10 (DGR 2136/08) e/o futuri analoghi Accordi di programma in materia di trasporto pubblico locale;
- b) **Affidatario**: la TPB, il concorrente alla procedura di cui alle premesse che, risultato il miglior offerente, è stato dichiarato aggiudicatario della gestione del servizio di trasporto pubblico locale e di tutte le ulteriori attività oggetto del presente contratto di servizio;
- c) **Contratto**: il presente contratto di servizio;
- d) **Corrispettivo unitario di aggiudicazione**: definito in esito all'aggiudicazione della gara e ottenuto come rapporto tra il corrispettivo di aggiudicazione e le percorrenze chilometriche previste dal PEA a base di gara, pari per l'anno 2011 a 2,3192 (due/3192) euro;
- e) **Documentazione di gara**: la documentazione di gara trasmessa dalla SRM all'Affidatario durante il procedimento di gara, che si intende richiamata e allegata ove puntualmente richiamata nel Contratto;
- f) **Gestore/i uscente/i**: il/i gestore/i del servizio di trasporto pubblico locale nella fase precedente l'affidamento all'Affidatario;
- g) **Nuovo aggiudicatario**: il soggetto che, alla scadenza del Contratto, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia dello stesso, subentrerà all'Affidatario a seguito di una nuova procedura di selezione;

- h) **Offerta:** la documentazione di offerta presentata dall'Affidatario alla SRM durante il procedimento di gara, che si intende integralmente richiamata e allegata, in particolare con riferimento agli impegni assunti dall'Affidatario, indipendentemente che essa sia puntualmente richiamata nel Contratto;
- i) **Parte o Parti:** la SRM da una parte o l'Affidatario dall'altra parte, o entrambi a seconda del contesto;
- j) **PEA-2:** descrizione dettagliata del programma di esercizio annuale al momento del primo effettivo aggiornamento dell'Allegato CS-01 (con riferimento, in particolare, all'Art. 30);
- k) **Regione:** Regione Emilia-Romagna;
- l) **SRM:** la SRM - Società Reti e Mobilità, nella funzione di Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale del bacino provinciale di Bologna, che affida la gestione del servizio di trasporto pubblico locale e di tutte le ulteriori attività oggetto del Contratto;
- m) **Tpl:** trasporto pubblico locale.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO.

1. Il Contratto ha per oggetto l'affidamento "net cost" (sono a carico dell'Affidatario il rischio industriale e il rischio commerciale connessi alle attività affidate) della gestione dei servizi di Tpl autofiloviari di linea regolari, minimi e aggiuntivi, afferenti alla città di Bologna e al suo bacino provinciale, nonché di un servizio TPGV (trasporto pubblico a guida vincolata - Civis), ove posto in esercizio entro il termine dell'affidamento, della gestione delle reti e degli impianti a essi correlati, di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, di cui all'art. 17, comma 133, della L. 127/97, nonché di tutte le attività strumentali correlate, anche non esplicitamente richiamate o descritte nei documenti di affidamento (comprensivi di quelli relativi alla procedura di gara), nel rispetto degli obblighi e delle specifiche previsti nella Documentazione di gara e nell'Offerta, in coerenza con gli obiettivi di qualità, sicurezza, efficacia, efficienza, sostenibilità ambientale ed economica, e integrazione modale, tariffaria e territoriale, del servizio, di cui al D.lgs. 422/97 e alla LR Emilia-Romagna 30/98, alle linee di indirizzo della Regione e degli enti locali interessati.

2. Il servizio di Tpl di cui al punto 1, come meglio specificato negli Allegati CS-01 (Specifiche tecniche. Programma di esercizio annuale) e CS-02 (Standard minimi di qualità del servizio erogato. Penali e premi), affidato in un unico lotto, ammonta a una percorrenza base minima complessiva di 37.400.000 (trentasettemilioniquattrocentomila/00) km/anno, di cui 17.498.804 (diciassettemilioniquattrocentonovantottomilaottocentoquattro/00) km/anno urbani di linea regolari.

I servizi di Tpl sono classificati, con riferimento al Contratto, in urbani, suburbani ed extraurbani, come definiti all'Allegato CS-01.

2bis. Le Parti, in attuazione del Verbale d'intesa richiamato in premessa, col parere favorevole del Comitato di cui all'Art. 27, comunque tenendo conto delle esigenze dell'utenza, si accorderanno su variazioni del PEA (che riguardino in particolare tra l'altro una quota dei trasferimenti a porte aperte - TPA e delle riserve, di cui all'Art. 15 e all'Allegato CS-01, una razionalizzazione dei servizi sulla direttrice San Vitale, sulla direttrice Bazzanese, sulla linea 28, sulle linee B e 29 e sull'ambito urbano imolese) che determineranno minori percorrenze in costanza di corrispettivo.

È condiviso fra le Parti che questa previsione contrattuale porterà, entro l'estate 2011, all'individuazione di tagli ai servizi per complessivi 650.000 ÷ 800.000 km, da valutarsi anche in relazione con la ripartizione fra punte e morbide, salve precisazioni pattuite.

3. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei servizi, necessitanti di contribuzioni pubbliche a copertura di obblighi di servizio, richiamato l'art. 13, comma 4, della LR 30/98 nonché i contenuti del Regolamento CE 1370/07 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, l'affidamento è in esclusiva, con la sola eccezione di ogni altro servizio, anche eventualmente analogo, il cui affidamento a soggetto diverso non sia suscettibile per comprovate ragioni di incidere negativamente sul valore economico del Contratto.

4. L'esercizio dei servizi e l'adempimento degli impegni e degli obblighi della SRM e dell'Affidatario sono regolati mediante:

- il Contratto, per quanto riguarda i servizi di Tpl di cui al punto 1 e tutte le attività a essi correlate;
- il contratto di affitto di ramo d'azienda, per quanto riguarda la gestione delle reti e degli impianti, di cui al punto 1, correlati ai servizi di Tpl affidati.

5. La SRM effettua i controlli su tutti i servizi di Tpl e su tutte le attività oggetto del presente affidamento, nonché sulla relativa reportistica di monitoraggio e di rendicontazione, come articolata nel Contratto, con particolare riferimento agli aspetti di qualità, sicurezza e relazione con l'utenza.

6. La SRM, in coerenza con le risorse finanziarie che saranno rese disponibili nel corso dell'affidamento e nel rispetto del Contratto, si riserva la facoltà di indicare all'Affidatario variazioni quantitative e qualitative dei servizi oggetto del presente affidamento ("flessibilità" del Contratto), cui l'Affidatario sarà tenuto a dare attuazione, nei limiti di cui all'Art. 5, punto 6.

ARTICOLO 3 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO.

1. Il presente affidamento ha durata di 72 (settantadue) mesi, pari a 6 (sei) anni, a decorrere dalla data di effettiva attivazione del servizio. Le Parti concordano che l'attivazione del servizio è avvenuta in data 1 marzo 2011.

2. La durata dell'affidamento potrà essere estesa di ulteriori 36 (trentasei) mesi, pari a 3 (tre) anni, comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, fino a un massimo complessivo di 108 (centotto) mesi, pari a 9 (nove) anni, ai sensi dell'art. 14ter della LR 30/98, nel caso in cui l'Affidatario non si avvalga o cessi il sub-affidamento dei servizi, di cui all'Art. 20, nonché in casi diversi che dovessero essere disciplinati da nuove norme regionali di modifica della vigente citata disposizione.

3. Fatto salvo quanto previsto al punto 2 che precede, la durata dell'affidamento potrà essere prorogata, laddove consentito dalla normativa applicabile al momento della scadenza del Contratto e se ritenuto opportuno dalla SRM.

4. Alla scadenza dell'affidamento, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia dello stesso, l'Affidatario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del Nuovo aggiudicatario, alle condizioni disciplinate nel Contratto. Qualora la prosecuzione del servizio dovesse protrarsi oltre un anno dalla scadenza dell'affidamento, ovvero dalla cessazione dell'efficacia del Contratto, le Parti potranno concordare di apportare al Contratto quegli adeguamenti ritenuti necessari.

5. Nel caso in cui i finanziamenti regionali e degli enti locali non consentano alla SRM di garantire il corrispettivo di cui al successivo Art. 4, la SRM potrà procedere alla revoca dell'affidamento nei termini di cui al successivo Art. 24, con conseguente cessazione anticipata dell'efficacia del Contratto e con esonero da qualsiasi onere e responsabilità a qualunque titolo per la SRM stessa.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO.

1. Il corrispettivo di aggiudicazione dell'affidamento oggetto del Contratto, riferito all'anno 2011, è pari a 86.738.999,00 (ottantaseimilionesettecentotrentottomilanovecentonovantanove/00) euro. L'attuazione del Verbale d'intesa richiamato in premessa, firmato fra le parti fra l'aggiudicazione definitiva dell'affidamento e la sottoscrizione del Contratto, insieme con la previsione di una manovra tariffaria straordinaria e con la previsione di tagli ai servizi, di cui al precedente Art. 2, punto 2bis, ha previsto il ridimensionamento di tale corrispettivo.

1bis. Il corrispettivo annuo a carico della SRM per l'esercizio delle attività oggetto del presente affidamento riferito all'anno 2011 è pari a 79.684.119,28 (settantanovemilioneiseicoottantaquattromilacentodiciannove/28) euro, oltre IVA, corrispondente a complessivi 717.157.073,52 (settecentodiciasettecentocinquantesetteemilasettantatre/52) euro, oltre IVA, per i 9 (nove) anni di durata massima complessiva dell'affidamento.

Il corrispettivo è composto:

- a) per 76.525.271,85 (settantasettemilioneicinquacentoveventicinquemiladuecentosettantuno/85) euro da contributi regionali per l'esercizio dei servizi minimi (SSMM) di Tpl;
- b) per 3.158.847,43 (tremilioneicocinquantomilaottocentoquarantasette/43) euro da contributi locali per l'esercizio dei servizi aggiuntivi (SSAA) di Tpl.

Il corrispettivo di cui al presente punto è remunerativo di tutte le attività in capo all'Affidatario necessarie per il pieno rispetto di tutti gli obblighi e oneri derivanti dalla documentazione di affidamento, in particolare per la corretta esecuzione dei servizi di Tpl oggetto del Contratto, anche se non espressamente richiamati nel Contratto stesso, e delle attività strumentali necessarie per la corretta esecuzione degli stessi.

2. Il corrispettivo contrattuale spettante all'Affidatario, determinato secondo quanto previsto al precedente punto 1bis, potrà subire variazioni in dipendenza:

- a) di uno scostamento tra il servizio "di riferimento" e quello "progettato";
- b) di uno scostamento tra il servizio "programmato" e quello "consuntivato", come risultante dalle rendicontazioni periodiche di monitoraggio, di cui all'Art. 26;
- c) del riconoscimento di premi e/o dell'applicazione di penali, di cui al Contratto;
- d) di adeguamenti inflativi, regolati dal Contratto.

3. L'importo di cui al punto 1bis non include i contributi per il rinnovo del CCNL di cui alle leggi 47/04, 58/05 e 296/06, che saranno liquidati ai soggetti aventi diritto nel rispetto delle richiamate norme e delle disposizioni nazionali e regionali in materia. A questo fine, i soggetti aventi diritto dovranno rispondere prontamente alle richieste che la SRM indirizzerà all'Affidatario, preventive e consuntive, inerenti i dati necessari per la liquidazione dei contributi.

All'Affidatario sarà integralmente riconosciuto il contributo regionale, nei tempi e nei modi con cui esso sarà reso disponibile dalla Regione, per l'esercizio dei servizi sostitutivi e integrativi di ferrovia sulla direttrice Bazzanese.

4. È attribuita all'Affidatario la titolarità dei ricavi da traffico, derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio disciplinati dal Contratto, e degli eventuali ricavi e vantaggi economici derivanti da ogni iniziativa di valorizzazione commerciale, intrapresa nel rispetto del contratto di affitto di ramo d'azienda, di cui all'Art. 9, e della normativa vigente.

La titolarità dei ricavi e di ogni connesso obbligo e rischio potranno essere attribuiti direttamente dall'Affidatario a uno dei soci, in nome e per conto della società consortile, impregiudicata la piena e completa responsabilità dell'Affidatario verso la SRM e verso i terzi.

5. Per servizio "di riferimento":

- in via transitoria, fino al momento del primo effettivo aggiornamento dell'Allegato CS-01 (con riferimento, in particolare, all'Art. 30), deve intendersi il servizio descritto presso la SRM;
- dal momento del primo effettivo aggiornamento dell'Allegato CS-01 (con riferimento, in particolare, all'Art. 30), deve intendersi il PEA-2 come definito in accordo fra le Parti;

- successivamente, deve intendersi il servizio "programmato".

Per servizio "programmato" deve intendersi, in ogni momento, durante il periodo di affidamento, il servizio autorizzato, descritto presso la SRM secondo lo standard informatico definito dalla medesima SRM. Alla data di attivazione del servizio, il servizio programmato coincide con quello autorizzato al momento in esercizio (PEA-2).

Per servizio "progettato" deve intendersi un servizio modificativo rispetto a quello di riferimento, ai sensi degli Artt. 6 e 7 del Contratto, in cui vengono quantificati i parametri, incrementali e decrementali, per linea, oggetto di progettazione, per il calcolo della variazione del corrispettivo, valutando il servizio sulla base del calendario-tipo fornito all'Allegato CS-01. La porzione di servizio programmato derivante dal servizio progettato non potrà subire variazioni in decremento superiori all'1% per ciascuno dei parametri per il calcolo della variazione del corrispettivo calcolati sulla base di un anno solare.

6. Alla data di attivazione del servizio, la variazione del corrispettivo quantificato alla lettera b) del punto 1bis è determinata in base agli accordi contrattualizzati con i Gestori uscenti.

Gli accordi contrattualizzati di cui sopra potranno prevedere obblighi ulteriori, in particolare riferiti a tariffe e monitoraggi, che l'Affidatario è tenuto a rispettare. Essi, inoltre, potranno essere prorogati per iniziativa della SRM finanche per l'intera durata dell'affidamento, alle condizioni contrattualizzate e prevedendo l'adeguamento del corrispettivo di cui all'Art. 4bis.

7. Successivamente alla data di avvio del servizio e per tutta la durata del Contratto, le variazioni del corrispettivo di cui al punto 1bis, per scostamenti tra servizi di riferimento e progettati, di cui al punto 2 lettera a), sono da calcolarsi sulla base dei prezzi unitari convenzionali di seguito riportati, nel rispetto del successivo Art. 6, punto 2, e secondo le definizioni e l'articolazione di cui all'Allegato CS-01:

euro/km	bus < 18 m	bus >= 18 m	filobus	navetta elettrica/ibrida
URBANO				
punta	2,0000	2,2300	2,4200	1,7650
morbida, notte/festivi	1,5500	1,6500	1,6600	1,3200

euro/km	bus < 18 m	bus >= 18 m
SUB/EXTRAURBANO		
punta	1,6600	1,7600
morbida, notte/festivi	1,4500	1,4700

euro/h	URBANO	SUB/EXTRAURBANO
punta	39,500	49,200
morbida	34,000	40,000
notte/festivi	42,500	48,000

I prezzi unitari di cui al presente punto sono da intendersi come prezzi massimi; si potrà fare riferimento a prezzi inferiori, noto il dettaglio progettuale e operativo del servizio progettato che genera la variazione di corrispettivo, qualora le circostanze si prestino. La SRM auspica che l'impegno dell'Affidatario in tal senso sia costante e più elevato possibile. L'Affidatario, a sua volta, si impegna a porre in essere i propri migliori sforzi a tal fine.

Per modifiche marginali del servizio, originate da scostamenti tra servizi di riferimento e progettati, che comporterebbero variazioni del corrispettivo annuo inferiori a 1.000,00 (mille/00) euro, oltre IVA, le Parti possono concordare, anche in esito ad analoghe precedenti approssimazioni, di non dar corso alle relative variazioni del corrispettivo.

8. Le variazioni del corrispettivo di cui al punto 1bis, per scostamenti tra servizi programmati e consuntivati di cui al punto 2 lettera b), fatto salvo quanto previsto ai punti 9 e 10, sono da calcolarsi sulla base del Corrispettivo unitario di aggiudicazione e del solo scostamento chilometrico delle percorrenze.

9. La riduzione del servizio conseguente alle astensioni facoltative dal lavoro di cui all'Art. 8, che l'Affidatario rendiconta ai sensi dell'Art. 26, comporta la riduzione del corrispettivo spettante, in ragione dei minori servizi svolti e del Corrispettivo unitario di aggiudicazione dimensionato al 70% del suo valore, o alla diversa percentuale eventualmente concordata fra le Parti, anche alla luce della regolamentazione e/o della prassi regionale.

10. Qualora la variazione del corrispettivo di cui al punto 1bis dipendente dalle casistiche di cui alla lettera b) del punto 2, comprensive delle variazioni relative alle astensioni facoltative dal lavoro di cui al punto precedente, rientri in aumento entro il limite dello 0,3% (zerovirgolatrecento) non si ha luogo a conguaglio; qualora la variazione sia in riduzione entro il limite dell'1,0% (unopercento) del corrispettivo medesimo, non si ha luogo a conguaglio. Nell'ipotesi in cui la variazione del corrispettivo ecceda dette soglie, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 8, il conguaglio è applicato per la sola parte eccedente la soglia medesima. La SRM, in alternativa alla regolazione del conguaglio, ha la facoltà di richiedere all'Affidatario di individuare e, previa autorizzazione, attuare le modifiche e le razionalizzazioni compensative del servizio. Tale compensazione potrà essere gestita anche a cavallo di due annualità.

11. La quota di corrispettivo annuo contrattuale di cui al punto 1bis, lettera a), è corrisposta dalla SRM all'Affidatario per il 95% sulla base di rate mensili posticipate di uguale importo, entro 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dal ricevimento di regolare fattura, da emettersi non prima del termine del mese cui la stessa è riferita, solo purché:

- la fattura sia corredata da apposita autocertificazione attestante l'assolvimento dei versamenti contributivi previdenziali e assicurativi;
- risulti regolare e completa, fino all'ultimo documento dovuto, la consegna dei documenti previsti dal sistema di monitoraggio e di rendicontazione di cui all'Art. 26. L'intervallo di 45 (quarantacinque) giorni di cui al presente punto potrà essere incrementato dell'eventuale ritardo accumulato nella consegna del materiale di monitoraggio e di rendicontazione.

Il sorgere del diritto alla liquidazione di tale quota del corrispettivo è sottoposto alla condizione sospensiva della disponibilità delle corrispondenti risorse trasferite dalla Regione. È fatta salva in ogni caso la facoltà della SRM di adempiere in tutto o in parte la propria obbligazione di pagamento del corrispettivo anche mediante la cessione di crediti esigibili nei confronti della Regione.

12. La corresponsione del restante 5% del corrispettivo annuo di cui al punto 1bis, lettera a) ("residuo"), in coerenza con le scadenze previste dal sistema di monitoraggio e di rendicontazione, di cui all'Art. 26, è effettuata nei termini seguenti:

- a) il primo 2% sarà liquidato a seguito della validazione del Rapporto annuale del servizio erogato (RASE), di cui all'Art. 26, eventualmente procedendo a una compensazione in base al conguaglio sui servizi erogati tenendo conto della fascia di tolleranza di cui al punto 10. Il pagamento sarà effettuato entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della fattura, da emettersi successivamente alla validazione della SRM circa la completezza dei dati trasmessi, la quale deve intervenire entro 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della documentazione. Nel caso di conguaglio sui servizi erogati superiore in valore assoluto al suddetto 2%, la parte eccedente sarà compensata in sede di corresponsione dell'ulteriore residuo di cui alla successiva lettera b);
- b) il restante 3% sarà liquidato a seguito della validazione del Rapporto annuale tecnico-economico (RATE), di cui all'Art. 26, eventualmente procedendo a una compensazione in dipendenza di quanto previsto alla precedente lettera a), ultimo capoverso di questo punto. Il pagamento sarà effettuato entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della fattura, da emettersi successivamente alla validazione della SRM circa la completezza dei dati trasmessi, la quale deve intervenire entro 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della documentazione. Nel caso di conguaglio sui servizi negativo e superiore al suddetto 3%, per la parte eccedente la SRM potrà avvalersi della cauzione, che l'Affidatario dovrà reintegrare nei termini di cui all'Art. 18, punto 2, a pena di decadenza ai sensi dell'Art. 23.

13. La quota di corrispettivo annuo contrattuale di cui al punto 1bis, lettera b), è corrisposta dalla SRM sulla base di rate periodiche nel rispetto di specifici contratti, integrativi del Contratto, sottoscritti fra la SRM e l'Affidatario per l'attivazione dei servizi aggiuntivi di Tpl, in esito ad accordi che la SRM avrà raggiunti con gli enti locali e/o con soggetti diversi che contribuiscono i servizi.

Il sorgere del diritto alla liquidazione di tale quota del corrispettivo è sottoposto alla condizione sospensiva della disponibilità delle corrispondenti risorse trasferite dagli enti locali e/o dai soggetti competenti. È fatta salva in ogni caso la facoltà della SRM di adempiere in tutto o in parte la propria obbligazione di pagamento del corrispettivo anche mediante la cessione di crediti esigibili nei confronti degli enti locali e/o dei soggetti che contribuiscono l'erogazione dei servizi.

14. L'Affidatario, in regime di affidamento, può sottoscrivere con soggetti terzi, diversi da enti locali o da loro emanazioni, contratti analoghi a quelli di cui al punto precedente, comunque solo previa autorizzazione della SRM e con l'obbligo di trasmissione a quest'ultima di copia del contratto sottoscritto.

15. L'applicazione delle penali e il riconoscimento dei premi rispetteranno le seguenti modalità:

- i premi sono quantificati e riconosciuti annualmente, nel rispetto di quanto stabilito nel Contratto;
- le penali sono quantificate in relazione a ciascuna fattispecie di ritardo, inadempimento, inesattezza e/o violazione riscontrata e calcolate mensilmente, nel rispetto di quanto stabilito nel Contratto;
- qualora l'ammontare complessivo della somma delle penali maturate nel corso di ciascun anno e dell'importo dell'eventuale conguaglio negativo di cui al punto 12, lettera b), sia superiore al 5% del corrispettivo contrattuale, di cui al punto 1bis, lettera a), trattenuto cautelativamente dalla SRM ai sensi del punto 11, l'anno successivo tale trattenuta cautelare sarà aumentata e sarà pari al reale scostamento prodottosi nel precedente esercizio;
- il conguaglio dei premi e delle penali viene effettuato su base annua.

16. La SRM riconosce all'Affidatario gli interessi per ritardato pagamento, calcolati in base al tasso legale, fatto salvo quanto previsto ai punti 11 e 13.

17. La SRM, in accordo con gli enti locali e nel rispetto degli indirizzi dettati in materia dalla Regione, metterà a disposizione dell'Affidatario le risorse che, nel corso di tutto il periodo di affidamento, dovessero risultare eventualmente nella disponibilità della SRM medesima per il finanziamento di interventi di qualificazione dei servizi e/o del parco mezzi. Le condizioni di erogazione saranno definite dalla SRM in sede di assegnazione delle risorse.

18. Saranno altresì trasferite all'Affidatario eventuali altre risorse rese disponibili per finanziare ulteriori oneri connessi alla gestione dei servizi stessi, nei limiti di quanto a questo titolo disposto da provvedimenti legislativi nazionali, dalla

Regione o dagli enti locali o da altri soggetti competenti e interessati. Le condizioni di erogazione saranno definite dalla SRM in sede di assegnazione delle risorse.

19. In accordo fra le Parti, la SRM potrà inoltre riconoscere all'Affidatario maggiori risorse, a titolo di incremento puntuale del corrispettivo, a fronte di specifici servizi progettati di cui all'Art. 4, punto 5, ultimo capoverso, che comportino un'oggettiva maggiore onerosità, anche economica, relativa ai servizi di Tpl oggetto di affidamento. L'Affidatario dovrà esaurientemente dare prova degli incrementi citati, nonché piena contezza dei costi derivanti; ogni dettaglio disponibile, relativo anche ai benefici attesi e agli eventuali correttivi previsti, sarà ripreso dai contratti di attivazione dei servizi aggiuntivi, di cui al punto 13.

20. Nel caso in cui il periodo di consuntivazione fosse inferiore all'anno, le quantificazioni di cui al presente Articolo andranno calcolate sul corrispettivo relativo al periodo di riferimento, proporzionalmente ridimensionamento.

ARTICOLO 4bis - ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO.

1. In applicazione del D.lgs. 422/97, art. 20, comma 1, e dell'Accordo di programma, nonché del Patto per il Tpl regionale e del PRIT regionale, e comunque nei limiti delle risorse trasferite dalla Regione alla SRM, i contributi regionali di cui all'Art. 4, punto 1bis, lettera a) e di conseguenza il Corrispettivo unitario di aggiudicazione, sono adeguati annualmente all'indice di inflazione programmata rilevato dalla Regione all'atto della firma dell'Accordo di programma con gli enti locali bolognesi e con la SRM.

2. Ancora in applicazione del D.lgs. 422/97, art. 20, comma 1, e comunque nei limiti delle risorse trasferite dagli enti locali interessati alla SRM, i contributi locali di cui all'Art. 4, punto 1bis, lettera b) e di conseguenza i prezzi unitari convenzionali, di cui all'Art. 4, punto 7, sono adeguati annualmente all'indice di inflazione composto dato dalla somma di due componenti:

- per il 40% (quarantapercento), dal rapporto fra l'indice Istat apco.00S del luglio dell'anno precedente quello di riferimento e l'indice Istat apco.00S del luglio di due anni precedenti quello di riferimento;
- per il 60% (sessantapercento), dalla media fra i 24 (ventiquattro) rapporti mensili che precedono, comprendendolo, il rapporto mensile fra l'indice mensile Istat coi44.0010 del luglio dell'anno precedente quello di riferimento e l'indice mensile Istat coi44.0010 del luglio di due anni precedenti quello di riferimento.

3. L'adeguamento del corrispettivo di cui al presente Articolo assorbe ogni ipotesi di revisione dei prezzi riferita al Contratto, per l'intera durata dell'affidamento, fatti salvi i casi di revisione dei prezzi espressamente obbligatoria per legge.

ARTICOLO 5 - PROGRAMMA DI ESERCIZIO ANNUALE (PEA).

1. L'Affidatario, nel rispetto degli obblighi di servizio di cui all'Allegato CS-01 e degli standard di qualità di cui all'Allegato CS-02, è tenuto a garantire lo svolgimento del servizio programmato, di cui all'Art. 4, punto 5, secondo capoverso.

2. Le modifiche al servizio programmato sono disciplinate ai sensi degli Artt. 6, 7 e 8 e possono comportare variazione del corrispettivo spettante, secondo quanto previsto all'Art. 4.

3. L'Affidatario è tenuto a rispettare gli obblighi di servizio come precisati nell'Allegato CS-01 e come eventualmente integrati dai singoli documenti di autorizzazione.

4. La SRM può attivare, entro due anni dalla data di attivazione dei servizi, le proposte migliorative offerte dall'Affidatario in sede di gara a fronte del corrispettivo puntualmente specificato in sede di offerta, anche in parte e/o in momenti diversi, ribassato rispetto al corrispettivo derivante dalla mera applicazione dei prezzi unitari convenzionali di cui all'Art. 4, punto 7, e del coefficiente di utilizzazione di avvio, di cui all'Art. 6, punto 2, eventualmente modificate d'intesa fra le Parti, oggetto nel successivo periodo di affidamento del solo adeguamento di cui all'Art. 12bis. Trascorso il periodo di due anni, le proposte potranno essere comunque attivate, secondo le condizioni economiche previste all'Art. 4, punto 7, e tenendo conto del coefficiente di utilizzazione di cui all'Art. 6, punti 2 e 3.

5. È fatto obbligo all'Affidatario, ogni qualvolta nella vigenza del Contratto si renda necessario e/o opportuno per esigenze di pubblica utilità di coordinare il proprio PEA con quelli dei servizi ferroviari e con quelli in essere nei bacini contermini, al fine di garantire la massima integrazione fra i diversi servizi. Qualora il coordinamento predetto non conduca positivamente alla definizione di un accordo con gli altri gestori interessati, la SRM, fatto salvo quanto previsto al successivo punto, si riserva di individuare gli adeguamenti del servizio comunque necessari.

6. Le modificazioni del PEA di cui all'Art. 4, punto 2, lettera a), tra le quali quelle al punto precedente, non possono comunque determinare una variazione, in aumento o in riduzione, del corrispettivo spettante che, in rapporto al corrispettivo complessivo di aggiudicazione relativo all'intero periodo massimo complessivo di affidamento (nove anni), al netto dell'effetto derivante dagli adeguamenti di cui all'Art. 4bis, sia superiore al 10% (dieci per cento) nell'ambito di un singolo anno e al 20% (venti per cento) nell'intero arco di durata del Contratto.

7. L'onere di informare l'utenza sul PEA vigente e sulle modifiche del medesimo di cui al presente articolo e ai successivi Artt. 6, 7 e 8 resta a carico dell'Affidatario, che provvede con le modalità di cui all'Art. 15, fatto salvo quanto precisato all'Art. 8.

8. La SRM precisa che la Provincia di Bologna ha sottoscritto con il Comune di Bologna, la Regione e il Gruppo FS l'Accordo per la completa attuazione del Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) bolognese, con un esplicito richiamo all'integrazione funzionale dell'SFM con la rete del Tpl urbano, suburbano ed extraurbano. L'attuazione di tale

pianificazione, anche eventualmente aggiornata e anche per gradi, sarà causa di applicazione del regime di flessibilità previsto dal Contratto all'Art. 2.

La SRM precisa inoltre che il Comune di Bologna prevede la possibilità di attivare, nel corso dell'affidamento, un servizio di trasporto rapido di massa (Metrotramvia), a guida vincolata, oggetto di apposita procedura di affidamento. L'eventuale attuazione di tale pianificazione, anche eventualmente aggiornata e anche per gradi, sarà causa di applicazione del regime di flessibilità previsto dal Contratto all'Art. 2.

La SRM precisa ancora che il Comune di Bologna prevede di attivare, nel corso dell'affidamento, un servizio di trasporto rapido di massa (People-mover), a guida vincolata, oggetto di apposita procedura di affidamento. L'attuazione di tale pianificazione, anche eventualmente aggiornata e anche per gradi, sarà causa di soppressione della linea BLQ Aerobus, di cui all'Allegato CS-01, nel rispetto di quanto previsto in tal senso dalle deliberazioni del Comune di Bologna, e determinerà il venir meno dei relativi introiti tariffari, che saranno di spettanza dell'Affidatario solo fino alla data dell'entrata in funzione del People-mover.

La SRM precisa infine che nel corso di vigenza del Contratto è prevista l'attivazione da parte degli enti competenti di un servizio di TPGV (trasporto pubblico a guida vincolata – Civis) filoviario, che sarà dato in gestione all'Affidatario e regolato in base al Contratto scaturente dal presente affidamento.

9. I servizi derivanti dagli incrementi e dalle modifiche di cui al presente Articolo e ai successivi Artt. 6, 7 e 8, salvo quanto ivi precisato, sono da considerarsi assimilabili a quelli individuati in sede di aggiudicazione, in particolare per quanto attiene il rispetto degli standard qualitativi e le modalità di monitoraggio e di rendicontazione. La SRM potrà individuare modalità di monitoraggio e di rendicontazione diverse e/o aggiuntive qualora la specificità del servizio lo renda necessario (per esempio, indagini origine/destinazione, ...), che saranno recepite all'interno degli specifici contratti di cui all'Art. 4, punto 13.

ARTICOLO 6 – MODIFICHE DEL PEA SU INIZIATIVA DELLA SRM.

1. Il PEA allegato al Contratto, nel periodo di vigenza dello stesso, è soggetto a riprogrammazione su richiesta della SRM, anche in termini di istituzione, soppressione o modifica di servizi e/o di fermate, anche con riferimento alle modifiche di cui all'articolo precedente per esigenze di pubblica utilità, ancorché connesse alla sperimentazione di nuovi servizi, senza limitazioni di fascia oraria e in relazione alle modalità di esercizio sia tradizionali (a orario o a frequenza) sia innovative o particolari (quali, per esempio, i servizi a chiamata).

2. La SRM, in caso di attivazione di servizi sulla base di specifiche progettazioni di cui all'Art. 4, punti 5, ultimo capoverso, e 7, ne specifica le modalità e quantifica la durata del periodo di sperimentazione, al termine del quale sarà verificato il relativo coefficiente di utilizzazione. Tale coefficiente è definito come rapporto percentuale fra i ricavi da traffico del servizio, considerati al netto degli effetti stimati di trasferimento di utenza fra servizi esistenti e di nuova creazione, e il corrispondente corrispettivo contrattuale. La durata del periodo di sperimentazione non potrà comunque eccedere i 12 (dodici) mesi.

Il coefficiente di utilizzazione di avvio, in sede di prima sperimentazione di ogni servizio progettato, è assunto pari al 15% (quindicipercento) per il servizio urbano e al 10% (diecipercento) per il servizio sub/extraurbano; in tale misura dunque sarà ridimensionato e riconosciuto il corrispettivo derivante dalla mera applicazione dei prezzi unitari di cui all'Art. 4, punto 7.

3. Ove il coefficiente di utilizzazione consuntivo, al termine del periodo di sperimentazione, risulti superiore alla specifica soglia di cui al punto precedente o inferiore alla soglia del 10% (diecipercento) per il servizio urbano e del 5% (cinquepercento) per il servizio sub/extraurbano, fermo restando che in relazione al periodo di sperimentazione nulla è dovuto per i servizi svolti in aggiunta al corrispettivo contrattuale di cui all'Art. 4, ridimensionato nel rispetto del punto precedente, la SRM potrà alternativamente:

- rinunciare al servizio richiesto, non rinnovando il relativo contratto;
- rivedere le specifiche del servizio richiesto, rideterminando, in più o in meno, il corrispettivo netto spettante all'Affidatario per i servizi oggetto di sperimentazione, nella misura necessaria a riportare il coefficiente di utilizzazione sulla più prossima delle soglie di riferimento.

Nel caso invece il coefficiente di utilizzazione risulti compreso fra le due soglie sopra richiamate, nessun aggiustamento sarà apportato al corrispettivo contrattuale di cui all'Art. 4, ridimensionato nel rispetto del precedente punto.

4. L'Affidatario è tenuto ad attivare le modifiche richieste dalla SRM di cui al punto 1 entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla richiesta stessa, trasmessa in forma scritta, salvo che ragioni d'urgenza o che la tipologia delle modifiche non comportino la concorde individuazione di tempi di implementazione più contenuti o più estesi.

5. La SRM, in caso di soppressione di servizi contribuiti con le risorse di cui all'Art. 4, punto 1bis, lettera a) sulla base di specifiche progettazioni di cui all'Art. 4, punti 5, ultimo capoverso, e 7, e con l'eccezione puntuale di quanto previsto al precedente Art. 5 a proposito della linea BLQ Aerobus, riconosce all'Affidatario, al fine della determinazione del corrispondente ridimensionamento del corrispettivo, l'applicazione del coefficiente di utilizzazione rilevato.

ARTICOLO 7 – MODIFICHE DEL PEA SU INIZIATIVA DELL'AFFIDATARIO.

1. L'Affidatario contribuisce all'efficacia e all'efficienza del servizio erogato anche valutando modifiche del servizio medesimo e proponendole tempestivamente e dettagliatamente alla SRM, ispirandosi ai principi di qualità dell'offerta, assicurando un crescente livello di domanda soddisfatta e di soddisfazione delle esigenze dell'utenza, anche mediante l'integrazione fra servizi di Tpl e dei servizi di Tpl col servizio ferroviario e con altri. La SRM auspica che l'impegno

dell'Affidatario in tal senso sia costante e più elevato possibile. L'Affidatario, a sua volta, si impegna a porre in essere i propri migliori sforzi a tal fine.

L'Affidatario non potrà convenire con enti locali o con loro emanazioni, diversi dalla SRM, ipotesi di modifiche al servizio, pertanto esso dovrà trasmettere alla SRM ogni eventuale richiesta che riceva in tal senso.

2. L'Affidatario può apportare modifiche al PEA allegato al Contratto, nel rispetto degli obblighi di servizio di cui all'Allegato CS-01 e fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 5, previa approvazione della SRM, che si intende implicitamente data trascorsi 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dalla ricezione della proposta di modifica senza che siano intervenute osservazioni al riguardo da parte della SRM medesima (silenzio-assenso). Sono comunque fatte salve e implicano sempre un'approvazione in forma scritta da parte della SRM le modifiche che comportano:

- un maggior onere a carico della SRM;
- autorizzazioni e verifiche in materia di sicurezza, quali quelle relative all'idoneità del percorso delle linee nonché all'ubicazione delle fermate oggetto di modifica, rimanendo a carico dell'Affidatario l'onere di acquisire dai soggetti competenti i nulla-osta necessari.

3. Le modifiche del servizio intraprese su iniziativa dell'Affidatario dovranno essere rendicontate mensilmente, nei termini di cui all'Art. 26, mediante trasmissione dei singoli Ordini di servizio interni, i quali specificheranno – direttamente o indirettamente – ognuno anche una stima della variazione delle percorrenze (calendario-tipo, di cui all'Allegato CS-01) determinata.

ARTICOLO 8 – MODIFICHE DEL PEA PER EVENTI STRAORDINARI E IMPREVEDIBILI E PER SCIOPERI.

1. L'esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dall'Affidatario, salvo nei casi di forza maggiore (ivi comprese le calamità naturali, quali per esempio, terremoti, frane, alluvioni, quando imprevedibili e inevitabili e nei limiti di tempo strettamente necessari a ripristinare il servizio) e nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine, sicurezza e salute pubblici, né l'Affidatario potrà sollevare le eccezioni di cui agli artt. 1460 e 1461 del Codice civile.

Ai fini del presente Articolo, per casi di forza maggiore si intendono eventi straordinari e imprevedibili non imputabili o riferibili all'Affidatario, sempre che tali eventi non possano essere evitati con l'uso di tutti i mezzi idonei e il massimo sforzo esigibile per prevenirne l'insorgere e impedirne e comunque rimuoverne tempestivamente le conseguenze.

2. Al solo fine di una definizione contrattuale delle situazioni imprevedute di traffico che possono incidere in modo del tutto straordinario sul rispetto della regolarità e della puntualità del servizio, rientrano nella fattispecie di cui al precedente punto 1 le giornate di servizio relativamente alle quali l'Affidatario rilevi eventi esterni straordinari indipendenti dalla propria responsabilità, in grado di compromettere sensibilmente la regolarità di quote estese del servizio.

Allo scopo di dimostrare la straordinarietà della circostanza e i livelli dichiarati di regolarità registrati, nonché gli accorgimenti adottati, l'Affidatario dovrà produrre alla SRM ogni documento utile nel più breve tempo possibile e comunque entro la consegna della prima Comunicazione settimanale (CS, di cui all'Art. 26) successiva.

L'inadempimento della comunicazione descritta, o il suo ritardo, può comportare, esclusivamente a giudizio della SRM, l'impossibilità che la specifica giornata sia considerata fra le situazioni imprevedute e non imputabili all'Affidatario, di cui al primo capoverso.

3. Nei casi di cui ai punti 1 e 2, all'Affidatario è fatto comunque obbligo di promuovere modalità di servizio alternative o sostitutive atte a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi nonché i disagi per l'utenza, garantendo la contestuale e tempestiva informazione scritta della SRM e assicurando, una volta venuta meno la causa di interruzione o sospensione, il pronto ripristino del servizio programmato.

4. Le modifiche del servizio di cui ai precedenti punti dovranno essere debitamente e dettagliatamente comunicate in sede di consuntivazione dei dati di periodo (direttamente o indirettamente, anche mediante trasmissione dei singoli Ordini di servizio interni emanati), in particolare con riferimento alle variazioni di percorrenze chilometriche, nei termini di cui all'Art. 26.

5. Le corse non effettuate o effettuate solo parzialmente o non in orario in dipendenza degli eventi di cui ai precedenti punti 1 e 2, fermo restando quanto previsto ai precedenti punti 3 e 4, non saranno conteggiate ai fini della verifica del rispetto degli standard qualitativi minimi di cui all'Allegato CS-02 e non potranno comportare né l'applicazione di penali ai sensi dell'Art. 22 né la variazione del corrispettivo.

L'adozione temporanea da parte dell'Affidatario di modalità di esercizio sostitutive o alternative in nessun caso potrà creare maggiori oneri in capo alla SRM per il servizio svolto.

6. Le modalità di svolgimento del servizio individuate e approntate dall'Affidatario in condizioni di emergenza e su base temporanea dovranno successivamente, nel caso in cui sia prevista una significativa permanenza delle condizioni alterate, essere oggetto di una specifica proposta progettuale, tesa al contenimento dei disagi per l'utenza e della variazione del corrispettivo, da verificare ed eventualmente modificare in accordo con la SRM, anche ai fini dell'ottenimento dei nulla-osta necessari per la sicurezza di percorsi e fermate.

7. In relazione a lavori sulla sede stradale o ad altre attività poste in essere da soggetti pubblici o privati, e a eventi e manifestazioni resi noti con una tempistica che non permetta di procedere alla normale riprogettazione del servizio, vale quanto previsto ai precedenti punti 3, 4 e 5. Le proposte di riprogettazione, anche temporanea, del servizio da attuarsi ai sensi del punto 6 potranno essere individuate dall'Affidatario anche sulla scorta di verifiche con il soggetto responsabile della perturbazione.

8. Le variazioni del corrispettivo spettante in esito alla riprogettazione dei servizi di cui al precedente punto 6 saranno regolate in base a quanto previsto all'Art. 4, punto 7.

9. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'Affidatario nei termini di cui al precedente punto 3, la SRM, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'Art. 22, nonché il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno e la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dei successivi Artt. 18 e 23, attua le iniziative necessarie per garantire l'erogazione del servizio anche secondo modalità alternative o sostitutive, con rivalsa sull'Affidatario per le spese sostenute. Per lo svolgimento del servizio nell'ipotesi indicata la SRM può avvalersi di altre imprese.

10. In caso di astensioni facoltative dal lavoro del personale addetto alla guida, fermi gli obblighi di cui alla Documentazione di gara, l'Affidatario è tenuto a garantire, ai sensi della L. 146/90 in materia di servizi pubblici essenziali, le prestazioni indispensabili vigenti nel bacino, il cui elenco dovrà essere recepito in un accordo, da sottoscrivere e mantenere aggiornato in esito al confronto tra l'Affidatario e le organizzazioni sindacali. Eventuali variazioni verranno trasmesse tempestivamente alla Commissione di garanzia istituita dall'art. 12 della legge citata, secondo quanto ivi previsto all'art. 2, comma 4, affinché ne possa valutare l'idoneità. L'Affidatario si impegna sin d'ora a rispettare la provvisoria regolamentazione emanata dalla Commissione, nel rispetto delle finalità della L. 146/90, qualora la stessa non ritenesse idonee le pattuizioni in ordine alle prestazioni minime garantite. La SRM auspica l'allineamento delle prestazioni indispensabili vigenti sul bacino. L'Affidatario, a sua volta, si impegna a porre in essere i propri migliori sforzi a tal fine.

L'Affidatario è, altresì, tenuto a norma dell'art. 2, comma 2, ultimo periodo della L. 146/90, a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi previsti al precedente punto.

In caso di proclamazione dello sciopero, l'Affidatario garantisce, altresì, la specifica comunicazione alla SRM e all'utenza, con un preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti la data prevista per l'astensione dal lavoro e sino alla conclusione dell'astensione stessa. L'Affidatario è inoltre tenuto, in particolare, al rispetto dell'art. 5 della L. 146/90 mediante l'integrazione dei documenti di rendicontazione, di cui all'Art. 26.

11. La variazione in riduzione dei servizi offerti in conseguenza delle astensioni facoltative dal lavoro di cui al precedente punto 10 comporta la riduzione del corrispettivo spettante nei termini di cui all'Art. 4, punto 9.

12. In caso di afflusso straordinario e/o imprevedibile di viaggiatori che provochi sovraccarico dei mezzi oltre i livelli prossimi ai limiti di sicurezza, l'Affidatario è tenuto ad adottare con immediatezza e sino al cessare della causa, provvedimenti adeguati, anche attraverso l'effettuazione di corse aggiuntive ("BIS"), dandone comunicazione alla SRM nel più breve tempo possibile e comunque entro la consegna della prima Comunicazione settimanale (CS, di cui all'Art. 26) successiva. Per la variazione di corrispettivo conseguente a modifiche del servizio introdotte per ricomprendere nei PEA servizi avviati in esito alle esigenze di cui al presente punto vale quanto previsto all'Art. 4, punto 8, nonché all'Allegato CS-01.

13. In tutti i casi previsti dal presente Articolo, l'Affidatario adotta le opportune iniziative per informare tempestivamente l'utenza su ogni modifica intervenuta e sulle eventuali modalità di servizio alternative e sostitutive.

ARTICOLO 9 - BENI ESSENZIALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO.

1. La SRM, ai sensi dell'art. 13, comma 9, della LR 30/98, garantisce la disponibilità dei beni di cui alla Documentazione di gara, come meglio definiti nei contratti di seguito elencati e nei loro allegati, che l'Affidatario ha l'obbligo di utilizzare per la produzione e l'esercizio dei servizi oggetto di affidamento, alle condizioni ivi previste:

- a) contratto di affitto di ramo d'azienda, sottoscritto fra l'Affidatario e la SRM;
- b) convenzione concessoria relativa a un alloggio demaniale e a un piazzale della stazione ferroviaria di Molinella, sottoscritto fra l'Affidatario e la FER Srl, autorizzata dalla Regione, proprietaria degli immobili, con DGR n. 1211 del 25.07.05;
- c) convenzione concessoria relativa a un alloggio demaniale della stazione ferroviaria di Medicina, sottoscritto fra l'Affidatario e la FER Srl, autorizzata dalla Regione, proprietaria degli immobili, con DGR n. 1211 del 25.07.05.

Il contratto di cui alla lettera a) è sottoscritto contestualmente al Contratto; i contratti di cui alle lettere b) e c) sono sottoscritti entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio del servizio e trasmessi alla SRM; tali contratti prevedono che il passaggio dei beni nella disponibilità dell'Affidatario avvenga contestualmente alla data di inizio del servizio stesso.

2. Il **Piano degli investimenti** (allegato al contratto di affitto di ramo d'azienda) garantisce i seguenti investimenti minimi annuali, eventualmente oggetto di revisione in accordo fra le Parti, ai sensi del Contratto:

- 2011 - 2.761.050,00 (duemilionesettecentosessantunmilacinquanta/00) euro;
- 2012 - 2.782.807,00 (duemilionesettecentoottantaduemilaottocentosette/00) euro;
- 2013 - 3.140.000,00 (tremilionicentoquarantamila/00) euro;
- 2014 - 2.075.000,00 (duemilionesettantacinquemila/00) euro;
- 2015 - 4.035.000,00 (quattromilionitrentacinquemila/00) euro;
- 2016 - 1.075.000,00 (unmilionesettantacinquemila/00) euro;
- 2017 - 1.095.000,00 (unmilionenovantacinquemila/00) euro;
- 2018 - 725.000,00 euro (settecentoventicinquemila/00) euro;

- 2019 - 535.000,00 euro (cinquecentotrentacinquemila/00) euro.

3. L'Affidatario assume l'obbligo di dotarsi di un sistema di telecontrollo, di cui, nel rispetto della normativa vigente, dovrà essere garantito il pieno funzionamento a partire dall'attivazione del servizio, con l'osservanza degli obblighi di cui alla Documentazione di gara e degli impegni assunti con l'Offerta. Tali specifiche e requisiti sono da intendersi come standard minimi. La SRM auspica l'incremento del numero di mezzi telecontrollati. L'Affidatario, a sua volta, si impegna a porre in essere i propri migliori sforzi a tal fine.

4. L'Affidatario, ai sensi dell'art. 14, comma 3, e dell'art. 16, comma 5 quater, della LR 30/98, fermi gli obblighi di cui alla Documentazione di gara e gli impegni assunti con l'Offerta, in ogni caso, dovrà garantire alla SRM, e per suo tramite agli enti locali competenti e alla Regione, l'accesso a tutti i dati acquisiti e gestiti in virtù del sistema di telecontrollo e la loro disponibilità, riconoscendo alla SRM la piena disponibilità sui dati medesimi. L'Affidatario dovrà altresì fornire rapporti di consuntivazione dei dati di telecontrollo, secondo quanto previsto all'Art. 26.

5. Le obbligazioni a carico dell'Affidatario in base ai contratti di cui al presente Articolo costituiscono obblighi di servizio e il mancato rispetto dei medesimi potrà comportare l'applicazione delle penali ivi disciplinate, fatto salvo quanto previsto agli Artt. 23 e 24 del Contratto.

ARTICOLO 10 - PERSONALE.

1. L'Affidatario dovrà assicurare la presenza e l'operatività di personale in numero adeguato a garantire l'erogazione del servizio oggetto di affidamento, nel rispetto degli standard contrattuali di cui al CCNL in vigore per il settore, garantendo la piena osservanza delle disposizioni normative vigenti. L'Affidatario dovrà garantire al proprio personale adeguate qualifiche e un costante aggiornamento formativo.

2. L'Affidatario, fermi gli obblighi di cui alla Documentazione di gara e gli impegni assunti con l'Offerta, dovrà garantire altresì il rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 1, della LR 30/98 e dall'accordo sottoscritto in esito all'espletamento delle procedure di cui all'art. 13, comma 6, della citata LR 30/98.

3. L'elenco del personale addetto al servizio, aggiornato con le variazioni intervenute ed eventualmente integrato col numero di conducenti impegnati per i servizi sub-affidati, dovrà essere trasmesso alla SRM secondo quanto previsto all'Art. 26

4. Potrà essere richiesta dalla SRM all'Affidatario una garanzia fideiussoria o assicurativa per la copertura degli obblighi relativi al TFR del personale alla scadenza dell'affidamento di cui al Contratto, prevedendo come beneficiario la SRM, ovvero altro soggetto da questa indicato (il Nuovo aggiudicatario).

5. Al servizio di guida rientrante nel presente affidamento dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione e muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, nonché di ogni altra documentazione necessaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai servizi di accertamento di cui all'Art. 13 dovrà adibirsi esclusivamente personale ispettivo cui i comuni abbiano, con provvedimento del sindaco, conferito funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta.

6. Il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con il pubblico dovrà indossare in evidenza un apposito cartellino di identificazione (riportante la fotografia, il nome e il cognome, in alternativa la fotografia e il numero di matricola aziendale); i conducenti, oltre al cartellino di identificazione, dovranno indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, la divisa aziendale dell'Affidatario.

7. L'Affidatario nomina un Responsabile di esercizio, di cui all'art. 37, comma 2, della LR Emilia-Romagna 30/98, che risponde della corretta registrazione, elaborazione e trasmissione dei dati sulla qualità del servizio, della regolarità e della sicurezza nello svolgimento del servizio nei confronti della SRM e degli altri enti preposti alla vigilanza dei servizi medesimi.

L'Affidatario si dota altresì di un Direttore dell'esercizio automobilistico, in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale secondo le modalità previste dal DM 448/91 e dal D.lgs. 22.12.00, n. 395, nonché di un Direttore dell'esercizio filoviario, in possesso dei requisiti generali, fisici, tecnico-professionali e morali ai sensi del DM Trasporti 15.03.93 e del DPR 11.07.80, n. 753, e di eventuale nuova normativa in merito.

L'Affidatario può inoltre nominare e indicare alla SRM, anche in corso di vigenza del Contratto, un dirigente che sia incaricato, in forza di valida e regolare speciale procura, della sottoscrizione di ogni documento inerente i flussi documentali e informativi di cui all'Art. 26, in luogo del legale rappresentante.

Gli incarichi di cui sopra possono essere ricoperti da una stessa persona, essi devono essere comunicati alla SRM con la trasmissione del primo RMSE utile, di cui all'Art. 26. In caso di sostituzione, la comunicazione alla SRM dovrà essere garantita entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dal momento dell'efficacia della sostituzione.

8. L'Affidatario, fermi gli obblighi di cui alla Documentazione di gara e gli impegni assunti con l'Offerta, promuove con regolarità l'aggiornamento e la formazione del proprio personale, sulla base di uno specifico piano di attività.

9. Con riferimento al punto 2 del presente articolo, si considera mancato adempimento degli obblighi da parte dell'Affidatario la soccombenza dello stesso nel primo grado di giudizio su controversie specificamente inerenti tali tematiche, con la seguente articolazione:

- a) numero di lavoratori dipendenti che abbiano promosso giudizi nei quali l'Affidatario sia risultato soccombente, nell'ambito di un singolo anno solare, superiore a 20 (venti) e non superiore a 200 (duecento): applicazione di una penale fino a tre volte l'importo che l'Affidatario è stato condannato a corrispondere a tali lavoratori ovvero, in assenza di condanna pecuniaria, fino a 1.000.000,00 (unmilione/00) euro;

- b) numero di lavoratori dipendenti che abbiano promosso giudizi nei quali l'Affidatario sia risultato soccombente, nell'ambito di un singolo anno solare, superiore a 200 (duecento): applicazione di una penale fino a cinque volte l'importo che l'Affidatario è stato condannato a corrispondere a tali lavoratori ovvero, in assenza di condanna pecuniaria, fino a 3.000.000,00 (tre milioni/00) euro.

Si darà luogo ai rimborsi parziali o totali delle somme di cui sopra, laddove le sentenze definitive risultassero favorevoli all'Affidatario.

ARTICOLO 11 - BENI FUNZIONALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO. PARCO MEZZI.

1. I beni, mezzi e pertinenze, acquistati dal Gestore uscente con contributi pubblici a fondo perduto, utilizzati sul bacino provinciale di Bologna e funzionali all'effettuazione del servizio oggetto del presente affidamento, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della LR 30/98, sono individuati nella Documentazione di gara.
2. L'Affidatario - o a uno/più dei suoi soci, ai sensi dell'Art. 24, punto 4, del Capitolato di gara - ha l'obbligo di acquistare e impiegare per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento i beni di cui al precedente punto 1, alle condizioni previste nei contratti preliminari di cui alla Documentazione di gara e nei relativi contratti definitivi di compravendita, da sottoscrivere fra l'Affidatario stesso (su nomina contrattuale della SRM) e i Gestori uscenti.
3. Analoga procedura si applicherà al termine dell'affidamento, con obbligo dell'Affidatario di trasferimento al Nuovo aggiudicatario dei beni acquistati in vigenza dell'affidamento medesimo con contributi pubblici e qualificati dalla SRM come funzionali all'effettuazione del servizio. Le condizioni di tale trasferimento saranno definite in appositi contratti preliminari di vendita che l'Affidatario si obbliga a concludere con la SRM almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza del Contratto, ovvero in caso di cessazione anticipata dell'efficacia dello stesso.
4. L'Affidatario - o uno/più dei suoi soci, ai sensi dell'Art. 24, punto 4, del Capitolato di gara - potrà, inoltre, esercitare l'opzione di acquisto sui beni che i Gestori uscenti hanno dichiarato di voler cedere, alle condizioni previste nei contratti di opzione di acquisto, di cui alla Documentazione di gara, da sottoscrivere fra l'Affidatario stesso (su nomina contrattuale della SRM) e i Gestori uscenti.
5. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 3, i mezzi acquistati dall'Affidatario nel periodo di vigenza contrattuale in coerenza con gli obblighi assunti, alla scadenza naturale del Contratto, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia dello stesso, dovranno essere offerti tramite la SRM al Nuovo aggiudicatario con diritto di opzione. Le condizioni di tale trasferimento saranno definite in base ai medesimi criteri contenuti nei contratti di opzione di acquisto di cui al precedente punto 4.
6. L'Affidatario, mantenendo, gestendo e integrando opportunamente il parco mezzi di cui ai punti precedenti, deve svolgere il servizio con mezzi in numero e tipo atti ad assicurare l'effettuazione del servizio medesimo con la precisa osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella Documentazione di gara e nell'Offerta. In particolare, l'Affidatario deve garantire che i mezzi con caratteristiche peculiari (accessibilità per le persone con disabilità, classe ambientale, capienza, ...) siano in quantità adeguata e disponibili nella misura più elevata possibile, deve assicurare inoltre che siano utilizzati con la massima efficacia. Deve inoltre garantire il pieno e corretto funzionamento di ogni pertinenza del mezzo (impiantistica di monitoraggio e telecontrollo, per la gestione dei titoli di viaggio, per la sicurezza e il comfort dei passeggeri, per l'accessibilità delle persone con disabilità, ...).
7. Il finanziamento in conto investimenti del rinnovo del parco mezzi cui l'Affidatario accede poiché gestore del Tpl nel bacino bolognese è gestito, essenzialmente ma comunque non esaustivamente, dalla Regione, al di fuori del Contratto. L'Affidatario accede ai finanziamenti resi disponibili dai soggetti competenti con riferimento al bacino bolognese, garantendo alla SRM, sulla base dell'Offerta, l'impegno a massimizzare e coprire ogni finanziamento reso disponibile all'Affidatario dalla Regione e/o da soggetti diversi.

Il Piano di investimenti sul parco mezzi (allegato al Contratto) garantisce i seguenti investimenti minimi annuali a completo carico dell'Affidatario, indipendenti dall'ottenimento di contributi pubblici:

- 2011 - 7.718.340,00 (settemilionesettecentodiciottomilatrecentoquaranta/00) euro;
- 2012 - 6.257.145,00 (seimilioniduecentocinquatassettemilacentoquarantacinque/00) euro;
- 2013 - 16.770.705,00 (sedicimilionisettecentosettantamilasettecentocinque/00) euro;
- 2014 - 6.300.000,00 (seimilionitrecentomila/00) euro;
- 2015 - 3.850.000,00 (tre milioniottocentocinquantamila/00) euro;
- 2016 ÷ 2019 - 0,00 (zero/00) euro.

L'Affidatario si impegna a utilizzare le risorse finanziarie previste nel Piano stesso, così come articolate nell'Offerta, in modo congiunto e coordinato anche secondo le indicazioni espresse, in vigenza di Contratto, dalla Regione e dalla SRM, al fine di ottenere il massimo livello possibile di contribuzione pubblica in conto investimenti finalizzata al rinnovo del parco mezzi.

Il mancato rispetto da parte dell'Affidatario dell'impegno incondizionato di massimizzazione e copertura dei contributi pubblici resi disponibili dalla Regione e/o da soggetti diversi con riferimento al rinnovo e all'estensione del parco mezzi, può comportare l'applicazione di una penale di importo pari a quello del finanziamento disponibile del quale l'Affidatario non abbia beneficiato.

L'eventuale mancato investimento sul parco mezzi per responsabilità dell'Affidatario nel rispetto di quanto garantito in sede di offerta può comportare l'applicazione di una penale di importo pari a quello del finanziamento non attuato dall'Affidatario.

8. L'Affidatario, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto, deve presentare, in autocertificazione e su supporto informatico in standard compatibile con quello della SRM, l'elenco dei mezzi di cui autorizzare l'impiego per l'espletamento del servizio medesimo, con riferimento alle linee e ai percorsi, nonché l'elenco dei mezzi di scorta e la specifica dei mezzi aggiunti dall'Affidatario - a integrazione dei mezzi effettivamente trasferiti in sua proprietà dai Gestori uscenti conseguentemente alla sottoscrizione dei contratti definitivi di compravendita e di opzione d'acquisto - corredati di copia della carta di circolazione.

9. Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Affidatario si obbliga a realizzare quanto previsto nel Piano di gestione e rinnovo del parco mezzi, parte dell'Offerta. Lo stato di attuazione del Piano sarà oggetto di verifica regolare, anche sulla base di un rapporto sull'attuazione del Piano stesso, che l'Affidatario è tenuto a presentare come previsto all'Art. 26.

10. L'Affidatario, a partire dalla data di attivazione del servizio, deve trasmettere alla SRM il dato aggiornato sulla consistenza e le caratteristiche del parco mezzi utilizzato nel servizio, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute e delle informazioni sugli eventuali incidenti, secondo quanto previsto nel successivo Art. 26. Nel primo rapporto dovrà essere contenuta anche l'indicazione dei seguenti valori, riferita all'intero parco mezzi, indipendentemente dal fatto che il mezzo sia inquadrato come scorta e/o impiegato con utilizzo prevalente in altri bacini di Tpl, che, in relazione a ogni singolo aspetto, sono da intendersi come standard minimi iniziali relativi all'intero parco mezzi:

- COM01 - percentuale di veicoli dotati di un sistema di aria condizionata esteso all'intero vano passeggeri rispetto al totale dei veicoli;
- ACC02 - percentuale dei veicoli urbani dotati di pianale totalmente ribassato per l'accessibilità a persone con disabilità, rispetto al totale dei veicoli urbani;
- ACC03 - percentuale dei veicoli suburbani e extraurbani dotati di pianale parzialmente ribassato per l'accessibilità a persone con disabilità, rispetto al totale dei veicoli suburbani e extraurbani;
- ACC04 - percentuale di veicoli attrezzati per l'incarozzamento e il trasporto delle persone con disabilità;
- INF02 - percentuale di veicoli con indicatori di linea e di percorso con sistemi a led, ovvero dot-led;
- ACC05 - percentuale di veicoli attrezzati con emettitrice di biglietti a bordo;
- IMP08 - percentuale di veicoli a gasolio dotati di filtro CRT sul totale dei mezzi a gasolio;
- SIC01 - percentuale di veicoli dotati di telecamera posto guida;
- SIC02 - percentuale di veicoli dotati di sistemi automatici di estinzione incendi a bordo;
- SIC03 - percentuale di veicoli a metano dotati di sistemi automatici di rilevazione di perdite di gas metano a bordo.

Ogni successivo rapporto dovrà riportare la consistenza e le caratteristiche del parco mezzi utilizzato per il servizio nel periodo di riferimento, garantendo almeno il mantenimento degli standard individuati come minimi. I valori indicati in ogni rapporto diverranno gli standard minimi del rapporto successivo.

11. Il miglioramento conseguito relativo ad almeno sei dei suddetti dieci standard minimi per tutti i rapporti di un anno solare determina il riconoscimento di un premio, di cui all'Art. 21, pari a 50.000,00 (cinquantamila/00) euro. L'abbassamento dell'età media del parco mezzi - calcolata con precisione al primo decimale - consuntivato con riferimento a un anno solare rispetto al precedente determina il riconoscimento di un premio, di cui all'Art. 21, pari a 100.000,00 (centomila/00) euro.

Il mancato rispetto da parte dell'Affidatario della condizione di cui al punto precedente, di mantenimento degli standard fissati, può comportare l'applicazione di una penale di importo compreso fra 10.000,00 (diecimila/00) e 25.000,00 (venticinquemila/00) euro per ogni valore non mantenuto o migliorato e per ogni rapporto di rendicontazione.

12. Ai sensi dell'art. 87 del Codice della strada, l'Affidatario deve ottenere il titolo legale, che specifichi eventuali limitazioni, per utilizzare i veicoli adibiti al servizio di linea.

Ai fini dell'autorizzazione all'impiego dei mezzi per l'espletamento del servizio da parte del soggetto competente, l'Affidatario dovrà presentare alla SRM l'elenco dei nuovi mezzi acquistati, accompagnato dalle relative carte di circolazione, dalle schede tecniche (larghezza, lunghezza, angolo di sterzata, ...) e dalla specifica della/e linea/e di immissione, almeno 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi prima della data di prevista loro immissione in esercizio.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente punto da parte dell'Affidatario può comportare l'applicazione di una penale di importo compreso fra 1.000,00 (mille/00) euro e 5.000,00 (cinquemila/00) euro per ogni inadempimento. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di tre episodi analoghi nell'arco del medesimo anno solare, sarà applicabile la penale nella sua misura massima. Inoltre, può comportare l'applicazione di una penale di importo compreso fra 50,00 (cinquanta/00) euro e 250,00 (duecentocinquanta/00) euro per ogni inadempimento anche l'utilizzo di mezzi non idonei o non conformi, in particolare in termini di capacità, con quanto contrattualizzato nel dettaglio fra le Parti. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di tre episodi analoghi nell'arco del medesimo anno solare, sarà applicabile la penale nella sua misura massima.

13. La colorazione dei mezzi dovrà progressivamente essere conforme alle attuali colorazioni di riferimento, diverse per servizi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna, nel rispetto di condizioni particolari derivanti dalla concessione di contributi pubblici. Nello specifico, le colorazioni di riferimento sono le seguenti:

- classe II, azzurro BUS 77 (del Contratto ASSTRA) o, in alternativa, azzurro RAL 5015;

- classe I, rosso RAL 3011, fasce inferiori e paraurti antracite RAL 7021.

14. I mezzi adibiti al servizio devono inoltre riportare, in appositi indicatori, l'Identificazione delle linee servite e segnatamente: il codice linea e la destinazione del percorso nell'indicatore posto nella parte frontale; il codice linea nell'indicatore posteriore e nell'indicatore laterale posto sulla fiancata destra; gli autosnodati devono avere due indicatori laterali sulla fiancata destra, uno per ogni troncone rigido. La progressiva conformità dei mezzi alle prescrizioni di cui al presente e al precedente punto deve essere assicurata come segue:

- alla data di immissione in servizio, per ogni mezzo di nuova acquisizione per quanto concerne la colorazione;
- al momento di ogni riverniciatura, per i mezzi già posseduti, sempre per quanto concerne la colorazione;
- entro la loro immissione in esercizio, per quanto attiene alla segnalazione degli identificativi delle linee esercite.

15. L'Affidatario è tenuto a mantenere in ordine e in perfetto stato di efficienza tutto il parco mezzi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dei tempi e degli impegni assunti in base al Piano di manutenzione e pulizia, parte dell'Offerta.

L'Affidatario, mediante il sistema informativo di monitoraggio continuo delle attività di manutenzione di cui all'Offerta, dovrà garantire alla SRM, nell'intero arco di vigenza di Contratto, la disponibilità dei dati relativi alla manutenzione e, alla scadenza del presente affidamento, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia dello stesso, il passaggio alla SRM e al Nuovo aggiudicatario di tutti i dati manutentivi relativi a ciascuno dei mezzi da cedere al Nuovo aggiudicatario.

L'Affidatario dovrà presentare un aggiornamento del Piano di manutenzione e pulizia dei mezzi secondo quanto previsto nel successivo Art. 26, che tenga conto dell'evoluzione del parco mezzi e che punti al continuo miglioramento.

16. L'Affidatario è tenuto a comunicare, nell'ambito del monitoraggio e della rendicontazione di cui all'Art. 26, l'elenco dei mezzi da inviare e inviati alla revisione annuale presso la Motorizzazione Civile, nonché il risultato di ogni revisione effettuata.

17. La SRM può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, con ispezioni d'ufficio e/o controlli ispettivi a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del Piano di gestione e rinnovo del parco mezzi e del Piano di manutenzione e pulizia entrambi parte dell'Offerta, nonché l'osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente.

18. Alla scadenza del Contratto, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia dello stesso, la SRM si riserva di sottoporre a perizia, in accordo con l'Affidatario e a spese dell'Affidatario medesimo, tutti i mezzi di proprietà dell'Affidatario al fine di accertare l'effettivo stato degli stessi e l'efficacia degli interventi manutentivi effettuati dallo stesso. L'Affidatario sarà comunque tenuto a rendere disponibili a tal fine i mezzi e la relativa documentazione e sarà chiamato a rispondere dell'eventuale deterioramento dei mezzi che vada oltre la normale usura, secondo gli esiti della perizia.

19. L'Affidatario, durante il periodo di vigenza contrattuale, non potrà distrarre i mezzi destinati al servizio, né estenderne l'immissione in linea ad altri servizi di Tpl in altri bacini, senza il consenso scritto e motivato della SRM, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e comunque garantendo il regolare svolgimento del servizio.

ARTICOLO 12 - SISTEMA TARIFFARIO E SERVIZI COMMERCIALI ALL'UTENZA.

1. Fino alla piena entrata in vigore del progetto di riforma del Sistema Tariffario Integrato della Mobilità in Emilia-Romagna (Stimer, di cui agli impegni derivanti dalla Documentazione di gara e assunti con l'Offerta), i servizi di Tpl oggetto del presente affidamento sono svolti nel pieno rispetto delle tariffe, dei titoli di viaggio e delle relative modalità di applicazione di cui alla Documentazione di gara e all'Allegato CS-04, elaborati in conformità con quanto disposto dalle deliberazioni 4475/95, 449/97, 637/08 e 2055/10 della Giunta Regionale Emilia-Romagna, nonché dall'art. 15, comma 1, dell'Accordo di programma 2001/2003 (DGR 2182/01), che l'Affidatario è tenuto a osservare per la durata dell'affidamento.

In attuazione al Verbale d'intesa per l'attuazione del Patto per la mobilità regionale, gli enti locali bolognesi competenti hanno deliberato una manovra di adeguamento straordinario delle tariffe (Allegato CS-04) e conseguentemente rivisto il sistema tariffario vigente, di cui al punto precedente, in particolare con riferimento ai livelli tariffari, con effetto dalla data del 1 febbraio 2011.

2. La SRM autorizza l'adeguamento dei livelli tariffari e dei titoli di viaggio di cui al precedente punto 1 sulla base delle determinazioni adottate dagli enti locali, ai sensi e nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

3. È fatto obbligo all'Affidatario di applicare il sistema tariffario vigente e quelli, anche integrati, che gli enti competenti adotteranno o cui aderiranno, ai sensi della LR 30/98, in relazione ai servizi oggetto di affidamento.

Il mancato adempimento del presente obbligo da parte dell'Affidatario può comportare l'applicazione di una penale di ammontare pari a 20.000,00 (ventimila/00) euro per ogni mese o frazione in cui perdura la violazione delle suddette prescrizioni e può essere causa di decadenza dall'affidamento con conseguente risoluzione del Contratto, ai sensi di quanto previsto al successivo Art. 23, ove la rimozione delle cause di inadempimento non intervenga nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data della diffida ad adempiere, inviata ai sensi dell'Art. 22.

4. La SRM, per la durata dell'affidamento, persegue l'obiettivo di estendere l'integrazione tariffaria ai servizi, anche non esclusivamente di Tpl, in relazione ai quali appaia opportuno, nella prospettiva dell'integrazione della mobilità su scala regionale promossa dalla Regione col progetto Stimer, secondo quanto previsto dalle relative delibere attuative e integrative in essere e di futura adozione, nonché dall'Accordo di programma. L'Affidatario è tenuto a collaborare per il

conseguimento di tale obiettivo, coordinandosi con la SRM e nel rispetto della normativa vigente, anche promuovendo accordi con altre imprese, di integrazione delle tariffe e di unificazione dei titoli di viaggio.

5. È fatto obbligo all'Affidatario di impegnarsi a garantire le integrazioni tariffarie esistenti - di cui alla Documentazione di gara - nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti regionali di cui al precedente punto 1, mediante specifiche convenzioni con i soggetti competenti, da stipularsi entro la data di sottoscrizione del Contratto, di cui costituiranno parte integrante. In caso di mancato adempimento, si darà applicazione a quanto previsto al precedente punto 3.

6. L'Affidatario ha l'onere di subentrare nelle obbligazioni dei Gestori uscenti del bacino di Bologna riguardanti l'implementazione del progetto Stimer, in particolare nelle obbligazioni dei contratti per la fornitura e posa in opera del sistema di bigliettazione integrato denominato Stimer sottoscritti con la società ACS Solutions Italia SpA, di cui alla Documentazione di gara. In particolare, l'Affidatario, nella sua qualità di percettore degli introiti tariffari sul bacino bolognese di cui al Contratto, deve garantire la piena continuità dell'attività già avviata dall'ATC SpA all'interno del gruppo di lavoro con la Regione per l'implementazione del sistema Stimer sull'intero bacino bolognese. L'immotivato ritardo nell'attuazione degli impegni relativi all'attivazione del sistema Stimer nonché nell'attivazione del sistema medesimo, ove imputabile all'Affidatario, fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 3, potrà determinare inoltre la sospensione del pagamento del corrispettivo, fino ad avvenuta regolarizzazione.

7. Nell'ambito delle proprie politiche commerciali, l'Affidatario, nel rispetto della normativa vigente e delle deliberazioni in materia adottate dalla Regione e/o dagli enti locali, può proporre titoli di viaggio ulteriori e in modifica rispetto a quelli obbligatori, anche scontati e/o che prevedano una contribuzione integrativa degli enti locali o di altri soggetti. Le proposte dovranno essere accompagnate da idonee valutazioni sulle esigenze specifiche che le motivano, nonché sui relativi effetti stimati sugli introiti. La SRM, in esito al confronto puntuale con gli enti locali competenti, potrà autorizzare l'adeguamento con la riserva per quest'ultima di richiedere uno o più riscontri consuntivi sui risultati delle iniziative attuate, nonché l'adozione di eventuali correttivi alle iniziative medesime.

8. Sono a cura dell'Affidatario l'organizzazione e la gestione della rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio; l'Affidatario realizza tali attività, a partire dall'attivazione del servizio, salvo ove diversamente specificato, rispettando le condizioni minime di cui alla Documentazione di gara e all'Offerta. In particolare, dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti minimi:

- a) a bordo dei mezzi, con priorità per quelli adibiti al servizio su linee ad alta frequentazione e densità di corse, dovrà essere garantita l'operatività delle emettitrici automatiche di biglietti di corsa semplice, pertinenze del parco mezzi oggetto dei contratti di cui al precedente Art. 11. Sui rimanenti mezzi in servizio dovrà essere garantita la vendita in vettura dei biglietti di corsa semplice; l'acquisto in vettura, nei limiti previsti dalla normativa e dal sistema tariffario vigente, potrà comportare l'applicazione di un sovrapprezzo;
- b) tenuto conto delle biglietterie aziendali ricomprese nel ramo d'azienda oggetto di contratto di affitto di cui al precedente Art. 9, dovranno essere garantite in totale almeno 7 (sette) biglietterie aziendali, per la vendita di tutti i titoli di viaggio di cui alla Documentazione di gara e all'Offerta. Le suddette biglietterie dovranno funzionare anche come punto di relazione, anche informativa, con l'utenza, nel rispetto della Documentazione di gara e dell'Offerta ed essere localizzate nella città di Bologna presso la stazione Bologna C.le, presso l'Autostazione, nonché all'interno del centro storico, presso due punti diversi caratterizzati dalla presenza di fermate ad alta frequentazione, nonché nella città di Imola, presso l'Autostazione;
- c) in relazione al servizio urbano di Bologna, presso i punti di fermata ad alta frequentazione e densità di servizio, dovrà essere garantita l'operatività delle emettitrici automatiche di biglietti di corsa semplice già ricomprese nel ramo d'azienda oggetto di contratto di affitto di cui al precedente Art. 9;
- d) in relazione alla progressiva attuazione del progetto Stimer, dovrà essere garantita la piena operatività di ogni relativa apparecchiatura e strumentazione tecnologica. Dovrà nel merito essere condotta una capillare ed estesa campagna informativa mirata;
- e) i titoli di viaggio, in via transitoria solo fino all'effettività della prima manovra tariffaria, di cui all'Art. 12bis, potranno essere ospitati su supporti diversi, in particolare con riferimento alla progressiva attuazione del sistema Stimer. Comunque, ai sensi del punto 3 precedente, i titoli dovranno essere unici e uniformi sul bacino relativamente alla loro validità e alla loro efficacia, fin dal momento dell'attivazione del servizio.

La SRM, qualora verificasse il mancato rispetto degli obblighi di cui alle lettere precedenti, diffiderà l'Affidatario a rimuovere l'inadempimento entro 5 (cinque) giorni naturali consecutivi, trascorsi inutilmente i quali potrà applicare all'Affidatario una penale di importo compreso fra 250,00 (duecentocinquanta/00) euro e 1.000,00 (mille/00) euro per ogni giorno o frazione in cui perdura ciascuna violazione delle suddette prescrizioni.

9. L'Affidatario dovrà prevedere la possibilità di acquisto dei titoli di viaggio on-line, garantendo perlomeno il rinnovo dell'abbonamento annuale personale urbano ed extraurbano della medesima tipologia e percorso di quello già acquistato (esclusi gli abbonamenti impersonali, quelli per i quali si chiede la rateizzazione del prezzo di acquisto e gli abbonamenti agevolati), e l'acquisto ex-novo di abbonamenti annuali personali dell'area urbana di Bologna.

10. L'Affidatario è tenuto a garantire la verifica dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi, sulla base di un Piano di controllo e accertamento, parte dell'Offerta, che assicuri un adeguato livello di copertura del servizio, prevedendo la verifica dei titoli di viaggio su almeno 65.000 (sessantacinquemila) corse ogni anno da trasmettere alla SRM e aggiornare secondo quanto previsto all'Art. 26.

La SRM, qualora verificasse il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente punto, relativo al numero minimo di verifiche da condurre, potrà applicare all'Affidatario una penale di importo pari a 10,00 (dieci/00) euro per ogni verifica non condotta.

11. L'Affidatario ha l'obbligo di comunicare all'utenza l'articolazione, il funzionamento e le eventuali variazioni del sistema tariffario vigente, perlomeno nei termini di cui all'Art. 15.

12. L'Affidatario ha l'obbligo minimo di riconoscere il rimborso totale o parziale prima della loro scadenza degli abbonamenti aventi validità annuale, previa richiesta dell'utente, da inoltrarsi presso le biglietterie o presso i punti informativi aziendali in carta semplice, per le seguenti motivazioni: decesso, cambio di residenza, cambio di sede scolastica o di lavoro, acquisto di un altro titolo annuale emesso dall'Affidatario, variazione o soppressione di una linea, situazioni contemplate in specifiche convenzioni.

Il rimborso è riconosciuto per un importo da determinarsi in base alla residua validità temporale del titolo, al netto di un diritto fisso pari al più a 10,00 (dieci/00) euro e di eventuali spese bancarie, qualora l'utente abbia optato per un pagamento rateizzato.

L'Affidatario, su richiesta e previa denuncia di smarrimento, è tenuto a rilasciare un duplicato degli abbonamenti personali muniti di fotografia di riconoscimento, dietro rimborso delle mere spese degli stampati.

13. L'Affidatario si impegna ad applicare i titoli di gratuità e le agevolazioni tariffarie secondo le disposizioni normative statali, regionali, provinciali o comunali vigenti, di cui alla Documentazione di gara, restando inteso che i relativi oneri non sono a carico della SRM. Comunque nel rispetto del divieto della gratuità del trasporto, di cui all'art. 39, comma 5, della LR 30/98, eventuali ulteriori agevolazioni, esenzioni e integrazioni tariffarie potranno essere convenute dall'Affidatario con soggetti pubblici e privati, disciplinandole sulla base di apposite convenzioni, con eventuali compensazioni a carico dei soggetti stessi e sempre previa autorizzazione della SRM.

14. Il personale della SRM con funzioni di controllo del Contratto ha diritto di libera circolazione sui mezzi in servizio. L'elenco del suddetto personale sarà trasmesso dalla SRM all'Affidatario e mantenuto aggiornato per la durata dell'affidamento.

ARTICOLO 12bis - ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE.

1. Con effetto dalla data del 1 agosto 2013 e successivamente ogni due anni - a condizione che l'Affidatario non abbia subito l'applicazione di penali per oltre 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro con riferimento a un singolo anno solare nel biennio precedente - all'Affidatario è riconosciuto il diritto di adeguare le tariffe all'inflazione.

Tale adeguamento - medio ponderato, rapportato al complesso degli introiti dei titoli di viaggio venduti e al loro utilizzo nel biennio precedente - tenuto conto della dinamica della tariffa regionale "Stimer / Mi muovo" e nel rispetto delle disposizioni regionali in materia, sarà determinato prendendo a riferimento massimo il 75% del rapporto fra l'ultimo indice mensile Istat per le famiglie di operai e impiegati (Indice ISTAT apcfo.00S: Indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati - Italia) disponibile e lo stesso indice riferito allo stesso mese di due anni prima.

2. Il coefficiente di adeguamento delle tariffe sopra richiamato potrà essere elevato a fronte di impegni intrapresi dall'Affidatario sul fronte dell'efficientamento nell'erogazione e nella qualificazione del servizio. Esso sarà incrementato, solo dietro esplicita autorizzazione della SRM:

- a) nella misura massima del 10% del rapporto fra gli indici se l'Affidatario, nel periodo precedente il primo adeguamento e in ogni biennio successivo, avrà mantenuto e/o raggiunto un livello di integrazione con la gestione di altri servizi legati alla mobilità delle persone in grado di determinare economie, anche per gli enti locali bolognesi, che dovranno essere descritte e quantificate; e/o un miglioramento della qualità o del livello di servizi offerti all'utenza;
- b) nella misura del 15% del rapporto fra gli indici se l'Affidatario, nel periodo precedente il primo adeguamento e in ogni biennio successivo, avrà ottenuto la certificazione UNI 13816:2002 ("Trasporti, logistica e servizi - Trasporto pubblico di passeggeri - Definizione, obiettivi e misurazione della qualità del servizio") riferita ad almeno una linea di Tpl oggetto del Contratto, identificata in accordo con la SRM, e mantenuto quelle già ottenute.

3. Con un anticipo di almeno quattro mesi sulla data nella quale avrà effetto l'adeguamento delle tariffe ("manovra tariffaria"), l'Affidatario deve presentare una proposta di manovra alla SRM, corredata di ogni giustificativo utile, in particolare riferito alle lettere a) e b) del punto precedente. La proposta dovrà specificare anche un'ipotesi di variazione relativa allo standard ATT01, di cui all'Allegato CS-01. La SRM proporrà la proposta manovra agli enti locali referenti, i quali arriveranno a deliberare - nel rispetto dell'art. 39, commi 3 e 4, della LR 30/98 - l'effettività della manovra di adeguamento, eventualmente avendo concordato con la SRM e con l'Affidatario una diversa articolazione dell'adeguamento fra i vari titoli di viaggio e/o avendo stabilito di integrare con risorse proprie o disponibili - parzialmente o nel suo complesso - l'effetto della manovra concordata.

4. La mancata proposta dell'Affidatario nei tempi previsti e/o la sua mancata collaborazione nell'eventuale fase di elaborazione della diversa articolazione della manovra comporteranno per l'Affidatario, con riferimento a ciascuna manovra di adeguamento biennale, la perdita del diritto di cui al precedente punto 1.

5. È facoltà esclusiva della SRM, previo accordo con gli enti locali, prevedere che l'Affidatario possa, nella proposta di cui al precedente punto 3, nella misura che sarà la medesima SRM a quantificare in piena autonomia, tenere conto di costi straordinari derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio intervenuti nel biennio precedente.

6. All'Affidatario, con riferimento a ogni manovra, spetta l'obbligo di condurre una mirata e dettagliata campagna di informazione preventiva e di mantenere tutte le integrazioni tariffarie esistenti.

ARTICOLO 13 – FUNZIONI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA.

1. L'affidamento ha per oggetto anche le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico di cui all'art. 17, comma 133, della Legge 127/97 che l'Affidatario esercita, nel rispetto della normativa vigente e del Contratto, assorbendone ogni costo.
2. Con riferimento alla flessibilità del Contratto e all'eventuale estensione di funzioni di prevenzione e accertamento, le Parti fanno espresso rinvio a quanto disciplinato in merito dalla Documentazione di gara e dall'Offerta.

ARTICOLO 14 – QUALITÀ DEI SERVIZI E CARTA DEI SERVIZI DI BACINO.

1. L'Affidatario si impegna a migliorare nel tempo, progressivamente e con continuità, i livelli di qualità del servizio erogato in tutte le sue fasi, ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dall'utenza, anche potenziale, con particolare riguardo agli aspetti dell'accessibilità, attenzione al cliente, comfort, disponibilità, impatto ambientale, informazione, sicurezza, puntualità e regolarità, nonché della possibilità di prevedere servizi di tipo innovativo.

L'Affidatario si impegna ad attuare e aggiornare un sistema di gestione per la qualità progettato per migliorare con continuità le prestazioni, tenendo debitamente conto delle esigenze di tutte le parti interessate, sulla base di un piano di attività, di cui fa parte il Piano di qualità e monitoraggio, parte dell'Offerta.

2. L'Affidatario esercisce i servizi affidati nel rispetto di quanto specificato al punto 1, degli standard minimi di qualità di cui all'Allegato CS-02, nonché in coerenza con gli obiettivi della SRM e regionali.

3. L'Affidatario è tenuto a dotarsi di un sistema per il monitoraggio e la rendicontazione della qualità del servizio erogato, nel rispetto perlomeno degli indicatori di cui all'Allegato CS-02 e all'Art. 26, i cui dati costitutivi dovranno essere messi a disposizione della SRM, che potrà avvalersene per i propri fini istituzionali e contrattuali. Tale sistema di monitoraggio è anche finalizzato all'individuazione delle azioni preventive e correttive da porre in essere per garantire il costante adeguamento quantitativo e qualitativo del servizio alle esigenze dell'utenza, anche potenziale.

La SRM renderà disponibili le risultanze delle indagini per la rilevazione e la valutazione della qualità attesa (biennale) e percepita (annuale) dall'utenza, condotta in periodi di effettuazione del servizio significativi dal punto di vista della domanda servita e del servizio, le quali saranno aggiornate con cadenza annuale, anche nel rispetto di un preventivo lavoro, concertato fra le Parti, di verifica e calibrazione.

4. La valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità definiti nell'Allegato CS-02 sarà effettuata:

- a) prevalentemente, sulla base dei risultati del monitoraggio e della rendicontazione della qualità del servizio erogato, riferito agli indicatori qualitativi del servizio, realizzato a cura dell'Affidatario, ai sensi dell'Art. 26, sulla base del sistema di cui al precedente punto 3;
- b) anche sulla base dell'esito di ispezioni e di verifiche, anche campionarie, promosse dalla SRM, secondo quanto previsto nel Contratto;
- c) inoltre, in esito alle segnalazioni e ai reclami dell'utenza inoltrati all'Affidatario e/o alla SRM.

5. Il mantenimento e/o il miglioramento degli standard minimi di qualità e degli indici di soddisfazione dell'utenza saranno adottati quale riferimento per il riconoscimento di premi, secondo quanto previsto al successivo Art. 21 e al relativo Allegato CS-02.

6. Il mancato rispetto degli standard minimi di qualità previsti nell'Allegato CS-02, fatto salvo quanto previsto agli Artt. 23 e 24, potrà comportare l'applicazione delle penali secondo quanto previsto al successivo Art. 22 e al relativo Allegato CS-02.

7. L'Affidatario, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, in particolare del DPCM 30.12.98 recante "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)" e del comma 461 dell'art. 2 della L. 244/07 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", presenta alla SRM una proposta di Carta dei servizi riferita al complesso dei servizi affidati entro 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di attivazione del servizio, per l'espressione del parere di conformità contrattuale e la formulazione di eventuali osservazioni e richieste di modifiche e integrazioni, e si impegna a pubblicarla e renderla disponibile, nel rispetto di quanto previsto dal presente Articolo, entro 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di espressione del suddetto parere di conformità contrattuale. Le Parti possono concordare una data diversa per la pubblicazione e la distribuzione della Carta. I contenuti e gli impegni previsti nella Carta devono essere coerenti con quanto previsto dalla normativa vigente e nel Contratto. L'Affidatario si impegna a riservare alla SRM la seconda pagina di copertina della Carta suddetta, che la SRM medesima ha facoltà di utilizzare per proprie comunicazioni e informazioni all'utenza.

La Carta potrà integrare servizi diversi gestiti dall'Affidatario, a condizione che ogni riferimento, impegno e responsabilità sia riferito in maniera chiara, univoca e specifica.

L'Affidatario si impegna ad aggiornare la Carta dei servizi con cadenza annuale rispetto alla data di prima pubblicazione – anche sulla base dei risultati raggiunti nel precedente anno solare – trasmettendola in bozza alla SRM in modo che la SRM stessa abbia almeno 30 (trenta) giorni naturali consecutivi per l'espressione del parere di conformità contrattuale e la formulazione di eventuali osservazioni e richieste di modifiche e integrazioni.

8. La Carta dei servizi, a spese dell'Affidatario, è pubblicata in forma integrale sul sito internet aziendale dell'Affidatario, è inviata per posta al domicilio del richiedente entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla richiesta, è resa disponibile al pubblico presso le biglietterie e i punti informativi aziendali ed è inviata a ogni ente locale bolognese in almeno 5 (cinque) copie. La Carta, sempre a spese dell'Affidatario, è resa disponibile per estratto

sui mezzi, presso le fermate attrezzate con pensilina e presso altri punti di interesse; la notizia del suo aggiornamento è pubblicata una volta all'anno su un giornale a diffusione locale, auspicabilmente è pubblicato anche un suo estratto. La versione estratta dovrà riportare il regolamento di viaggio, l'articolazione del sistema tariffario e i casi di rimborso e indennizzo, nonché le relative modalità di richiesta e comunque essere rispettosa delle disposizioni regionali in materia.

L'Affidatario, per estratto e su richiesta, è inoltre tenuto a rendere disponibile copia della Carta in un formato consultabile dalle persone non vedenti.

Il ritardo nell'attivazione e/o la mancata attività nel rispetto delle suddette prescrizioni potrà comportare l'applicazione di una penale di importo compreso fra 1.000,00 (mille/00) euro e 5.000,00 (cinquemila/00) euro per ogni settimana o frazione in cui perdura la violazione.

9. L'Affidatario, con l'obiettivo di agevolare l'utenza nell'inoltro di osservazioni, suggerimenti, richieste di rimborso e indennizzo nonché di reclami, è tenuto a predisporre un apposito modulo web, accessibile senza restrizioni e chiaramente evidenziato sulla home page del sito web aziendale dell'Affidatario. Dovranno inoltre essere resi disponibili dall'Affidatario – presso la sede, le biglietterie e i punti informativi aziendali – moduli cartacei prestampati indirizzati al suo ufficio competente per lo smistamento che l'utenza potrà utilizzare per l'inoltro di osservazioni, di suggerimenti, di richieste di rimborso e indennizzo, nonché di reclami.

Il ritardo nell'attivazione e/o la mancata attività nel rispetto delle suddette prescrizioni, salva la fattispecie ove ciò non abbia originato la previsione di indennizzo regolata dall'Affidatario con la propria Carta dei servizi, potranno comportare l'applicazione di una penale di importo compreso fra 250,00 (duecentocinquanta/00) euro e 1.000,00 (mille/00) euro per ogni giorno o frazione in cui perdura la violazione.

10. La SRM, come anticipato all'Art. 2, punto 5, direttamente o tramite personale abilitato per legge o ancora tramite società terze, può in ogni momento effettuare verifiche e controlli atti ad accertare l'effettivo svolgimento del servizio secondo gli standard contrattuali nonché il puntuale rispetto delle norme e delle prescrizioni applicabili. Può inoltre condurre, per iniziativa propria o su indirizzo degli enti locali, indagini puntuali e/o estese per l'approfondimento della conoscenza del servizio e delle attività affidate. L'Affidatario si impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le verifiche, i controlli e le indagini, in generale l'acquisizione dei dati, anche rendendo disponibili informazioni non oggetto della rendicontazione di cui all'Art. 26.

Per l'effettuazione delle suddette verifiche e/o indagini, l'Affidatario si impegna a concedere al personale autorizzato dalla SRM, munito di apposito cartellino di servizio, la libera circolazione sui mezzi e il libero accesso alle strutture e agli impianti impiegati per l'effettuazione del servizio. Solo per l'accesso alle strutture e agli impianti è previsto che la SRM debba informare preventivamente l'Affidatario e che questo metta a disposizione, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta, per l'accompagnamento, un responsabile ai sensi delle normative di settore.

11. Con riferimento al sistema di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale e/o di gestione della sicurezza e/o di gestione della responsabilità sociale dell'Affidatario (o di uno o di tutti i suoi soci), certificato in conformità a norme di riferimento vigenti, l'Affidatario è tenuto a trasmettere con cadenza regolare alla SRM, nell'ambito del monitoraggio e della rendicontazione di cui all'Art. 26, un documento di sintesi, completo e aggiornato, dei rapporti di audit emessi in esito alle verifiche ispettive di prima parte istruite dall'Affidatario e di terza parte condotte da organismi di audit esterni indipendenti.

In ogni caso, la SRM potrà svolgere le proprie attività di controllo effettuando verifiche ispettive di seconda parte in contraddittorio con personale incaricato dall'Affidatario.

La mancata conferma di una certificazione in capo all'Affidatario, che l'Affidatario medesimo abbia garantito alla SRM con l'Offerta o acquisito nel periodo di durata dell'affidamento, potrà comportare l'applicazione di una penale di importo compreso fra 10.000,00 (diecimila/00) euro e 50.000,00 (cinquantamila/00) euro.

ART 15 – INFORMAZIONI ALL'UTENZA.

1. L'Affidatario garantisce un profilo di immagine uniforme nei confronti dell'utenza, adottando politiche, procedure e simbologie indifferenziate sul bacino. A tal fine, l'Affidatario dovrà completare, entro il secondo anno dall'avvenuto avvio del servizio, qualsiasi attività volta ad adempiere a quanto previsto dal presente punto, uniformando le infrastrutture, i mezzi, i supporti dei titoli di viaggio – di cui all'Art. 12, punto 8, lettera e) – e i servizi di nuova istituzione, nonché adeguando quelli esistenti.

2. L'Affidatario, ai sensi dell'art. 352 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, è tenuto a garantire che tutte le fermate siano identificate da un apposito segnale di indicazione di fermata, la cui apposizione e manutenzione è a carico del gestore del servizio. Sono a suo carico l'installazione e la rimozione di eventuali paline provvisorie riportanti tutte le informazioni rese necessarie in seguito a variazioni temporanee del servizio.

È inoltre obbligo dell'Affidatario collaborare con la SRM nell'operazione di verifica, geo-referenziazione e archiviazione dei dati di caratterizzazione delle fermate e delle infrastrutture di fermata, autorizzate ed esistenti, che la SRM sta curando, nonché di nuova costituzione e al mantenimento dell'aggiornamento della banca-dati che ne costituirà il risultato finale e che si configurerà come riferimento comune.

3. L'Affidatario è tenuto, almeno nei tempi e secondo le modalità specificati nel seguito, a garantire l'informazione all'utenza sul servizio offerto con costanza e regolarità:

- a) a partire dall'avvio del servizio, mediante l'organizzazione di un servizio di "call-center", riferito al complesso dei servizi affidati, anche avvalendosi di strutture terze, raggiungibile via telefonia fissa e mobile al costo di una telefonata a un numero di rete fissa con prefisso 051, operativo tutti i giorni della settimana, con orario

minimo fra le ore 07:00 e le ore 20:00, per fornire informazioni all'utenza, raccogliere reclami, proposte e suggerimenti sulla gestione del servizio il più possibilmente estesamente intesa e facilitare l'accesso al servizio e alle informazioni alle persone con disabilità. Il servizio telefonico di informazione al pubblico dovrà essere assicurato prevedendo un numero di linee e di operatori sufficiente a garantire tempi medi di attesa ragionevolmente contenuti e comunque non superiori a 120 (centoventi) secondi, un rapporto percentuale fra chiamate accettate e ricevute superiore al 90% (novantapercento), un rapporto tra risposte entro trenta secondi e dopo attesa (superiore a trenta secondi) superiore a 0,75. Il call-center dovrà assicurare la presenza di almeno un operatore in grado di interloquire con l'utenza in lingua inglese. Il servizio di call-center per la prenotazione dei servizi "a chiamata" dovrà essere raggiungibile attraverso un numero di telefono dedicato, di costo pari a quello del call-center sopra riportato, dovrà inoltre garantire tutte le prestazioni funzionali descritte all'Allegato CS-01. Le condizioni di fruizione del servizio di call-center dovranno essere rese note, secondo le relative tempistiche, perlomeno attraverso il sito internet aziendale dell'Affidatario, la Carta dei servizi, di cui all'Art. 14, gli orari esposti alle fermate, i prospetti informativi relativi a titoli di viaggio e relative tariffe;

- b) a partire dall'avvio del servizio, mediante l'attivazione di un sito internet aziendale dell'Affidatario, riferito al complesso dei servizi affidati, che soddisfi perlomeno i seguenti contenuti informativi: titoli di viaggio e tariffe, orari dei servizi e percorsi dettagliati per singola linea e relativi aggiornamenti, operatività del call-center, informazioni in tempo reale su situazioni di emergenza modificative del servizio, Carta dei servizi in versione integrale (fatto salvo il diverso termine previsto per la pubblicazione), modalità e disponibilità dei moduli di reclamo, indennizzo e rimborso, commento e osservazione sulla gestione del servizio da parte dell'utenza, nonché descrizione della relativa procedura di inoltro direttamente dal sito, elenco delle rivendite convenzionate, numeri telefonici aziendali e altre informazioni utili. Il sito dovrà anche garantire un servizio di creazione degli itinerari e di selezione dei relativi orari delle corse ("travel-planner") esteso all'intero bacino, auspicabilmente ai servizi integrati di cui all'Art. 14bis. I dati del "travel-planner" dovranno essere condivisi con la Regione per mezzo della SRM, nel rispetto di quanto previsto dalle relative disposizioni regionali nonché dall'Art. 26;
- c) a partire dall'avvio del servizio, mediante l'attivazione di una centrale operativa di presidio del servizio erogato e di gestione del sistema di telecontrollo operativa almeno nell'intervallo fra le ore 5:00 e le ore 1:30 (venti ore e trenta minuti ogni giorno) di tutti i giorni;
- d) a partire dall'avvio del servizio, mediante l'indicazione a ogni fermata, appositamente contrassegnata, degli orari aggiornati dei passaggi di ogni linea che vi effettua fermata e del relativo periodo di validità. L'installazione delle paline di fermata, in forma sia definitiva sia provvisoria, nonché la relativa manutenzione sono a cura e a totale carico del gestore del servizio, che le realizza previa intesa con il soggetto proprietario della strada;
- e) a partire dall'avvio del servizio, mediante la comunicazione all'utenza dell'articolazione e del funzionamento del sistema tariffario vigente, del fatto che i titoli sono univoci sul bacino indipendentemente dal supporto, nonché di eventuali variazioni del sistema tariffario medesimo, perlomeno attraverso la Carta dei servizi, il sito internet aziendale dell'Affidatario nonché con appositi avvisi e prospetti riepilogativi a bordo dei mezzi, presso le biglietterie, i punti informativi, le autostazioni, i capolinea e i principali nodi di interscambio;
- f) entro due mesi dall'avvio del servizio, per il solo servizio sub/extraurbano, mediante l'indicazione, presso una fermata per ogni centro abitato individuata in accordo fra le Parti dei punti vendita dei titoli di viaggio più vicini alla fermata medesima; per il complesso dei servizi - mediante il protocollo Hellobus - l'indicazione dei punti vendita dei titoli di viaggio più vicini a ogni fermata, con specificazione dell'ubicazione, del numero telefonico, nonché dei giorni e degli orari di apertura, come da Offerta.

La SRM, qualora verificasse il ritardo nell'attivazione e/o la mancata attività nel rispetto dei parametri di cui alle precedenti lettere, diffiderà l'Affidatario a rimuovere l'inadempimento entro 5 (cinque) giorni naturali consecutivi, trascorsi inutilmente i quali potrà applicare all'Affidatario una penale di importo compreso fra 2.500,00 (duemilacinquecento/00) euro e 10.000,00 (diecimila/00) euro per ogni settimana o frazione in cui perdura ciascuna violazione delle suddette prescrizioni. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di tre episodi analoghi nell'arco del medesimo anno solare, sarà applicabile la penale nella sua misura massima.

4. L'Affidatario dovrà inoltre comunicare alla SRM, entro due mesi dall'attivazione del servizio, precisandone le tempistiche e le modalità realizzative, le localizzazioni - almeno 20 (venti) sul bacino - presso le quali l'Affidatario si impegna a esporre una pianta grafica della rete integrata del Tpl di bacino oggetto di affidamento. Dovrà inoltre dotare le paline di fermata, le pensiline, i punti di interscambio colleganti sistemi di trasporto, linee o servizi integrati, dei simboli regionali riportati all'Allegato CS-01.

5. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa, e comunque in ogni altro caso che preveda un cambiamento degli orari e/o dei percorsi, salvo quanto previsto ai precedenti Artt. 6, 7 e 8, nel periodo compreso fra i 5 (cinque) giorni naturali consecutivi prima della data fissata per l'introduzione della modifica e i 5 (cinque) giorni naturali consecutivi successivi all'effettiva entrata in vigore del nuovo servizio, l'Affidatario è tenuto ad aggiornare integralmente l'informazione all'utenza, prevedendo anche appositi avvisi presso le fermate maggiormente frequentate, presso le biglietterie, i punti informativi, le autostazioni, i principali nodi di interscambio, a bordo dei mezzi, nonché sul sito internet aziendale dell'Affidatario. Presso le aree più complesse (presenza di più fermate e/o più linee, percorsi su archi stradali diversi, ...; per esempio, Stazione centrale, Lame/Marconi/Mille, piazza Cavour, fiera, a Bologna; Stazione/autostazione a Imola, ...) l'Affidatario ha l'obbligo di esporre anche elaborati grafici che chiariscano ulteriormente le modifiche al servizio. L'Affidatario è tenuto altresì ad adeguare con analoga tempestività gli orari esposti al pubblico presso le

fermate e pubblicati in qualsiasi forma, completa o dedicata, evidenziandone il relativo periodo di validità. Analoghi obblighi di informazione dovranno essere rispettati nel caso di variazioni del sistema tariffario applicato.

Il ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui al presente punto potrà comportare l'applicazione di una penale di importo compreso fra 250,00 (duecentocinquanta/00) euro e 1.000,00 (mille/00) euro per ogni giorno di ritardo.

6. L'Affidatario è tenuto a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, i servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero, come risultano definiti dagli accordi di cui all'Art. 8. In caso di proclamazione dello sciopero, l'Affidatario garantisce, altresì, la specifica comunicazione alla SRM e all'utenza di cui all'Art. 8.

7. Al fine di rendere maggiormente fruibili eventuali servizi particolari, innovativi o sperimentali di qualsiasi tipo, l'Affidatario è tenuto a effettuare apposita pubblicità mirata alle fermate, fornendo le informazioni necessarie ai call-center e descrivendo il servizio nella Carta dei servizi e nel sito internet aziendale dell'Affidatario. L'Affidatario deve inoltre fornire alla SRM tutte le informazioni necessarie per il riconoscimento e il controllo di tali servizi.

8. Al fine di rendere noti i servizi di "trasferimento a porte aperte", di cui all'Allegato CS-01, l'Affidatario ha l'obbligo di menzionarne le caratteristiche tramite la Carta dei servizi e il sito internet aziendale. I mezzi in servizio di "trasferimento a porte aperte" dovranno portare sugli appositi display l'indicazione della destinazione e rallentare alle fermate in cui sia presente utenza; i mezzi in movimento che non effettuano il suddetto servizio dovranno portare l'indicazione di "fuori servizio".

La SRM auspica che nel corso dell'affidamento i servizi di "trasferimento a porte aperte" possano essere progressivamente e definitivamente trasformati in servizi di linea regolari ed essere descritti a tutti gli effetti negli orari al pubblico. L'Affidatario, a sua volta, si impegna a porre in essere i propri migliori sforzi a tal fine.

L'Affidatario menziona le caratteristiche dei servizi di "riserva", di cui all'Allegato CS-01, tramite la Carta dei servizi e il sito internet aziendale. I mezzi in servizio di "riserva" dovranno portare sull'apposito display l'indicazione relativa al servizio della linea che svolgono.

Il mancato adempimento degli obblighi informativi puntuali relativi ai mezzi in circolazione di cui al presente punto potrà comportare l'applicazione di una penale di importo compreso fra 100,00 (cento/00) euro e 250,00 (duecentocinquanta/00) euro per ogni singolo episodio irregolare. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di tre episodi analoghi nell'arco del medesimo anno solare, sarà applicabile la penale nella sua misura massima.

9. Al fine di tutelare i diritti degli utenti dei servizi e dei consumatori e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, l'Affidatario è tenuto, su richiesta della SRM, a partecipare e a collaborare con il Comitato Consultivo degli Utenti (CCU) che la SRM ha costituito ai sensi dell'art. 17 della LR 30/98. L'Affidatario si impegna inoltre a trasmettere alla SRM il nominativo degli utenti che avessero eventualmente manifestato all'Affidatario medesimo la richiesta di partecipare alla composizione del CCU.

10. L'Affidatario si impegna, sostenendone il costo, a esporre al pubblico il materiale relativo a 2 (due) campagne di comunicazione istituzionale o di servizio per ogni anno su richiesta della SRM per conto proprio, del CCU e/o degli enti locali, nei tempi e presso i punti da quest'ultima ritenuti necessari, rimanendo in capo alla SRM la predisposizione del necessario materiale.

11. L'Affidatario è impegnato a mantenere attivo il servizio Hellobus, con le integrazioni operative specificate nell'Offerta, riguardanti in particolare il servizio informativo inerente le rivendite di titoli di viaggio nonché le specifiche relative al mezzo in arrivo alla fermata con riferimento alle persone con disabilità.

ARTICOLO 16 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO.

1. L'Affidatario è tenuto ad adempiere agli eventuali obblighi che possano intervenire a seguito di provvedimenti normativi di nuova emanazione e a quelli derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento, nonché a porre responsabilmente in essere, con la massima diligenza esigibile, tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni e le licenze di autorità pubblica richieste per l'esercizio delle attività oggetto di affidamento.

2. L'Affidatario è responsabile, ancorché la relativa esecuzione sia stata affidata a terzi, di tutte le attività accessorie e strumentali alla fornitura e all'erogazione all'utenza del servizio di Tpl e di tutte le attività affidategli, in particolare deve provvedere all'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la sicurezza degli utenti e dei lavoratori.

3. È a carico esclusivo dell'Affidatario ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a cose o persone, ancorché involontariamente o per fatti colposi o dolosi, commessi da persone delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile o ad altro titolo, nello svolgimento delle attività affidate o in conseguenza delle medesime. A tal uopo l'Affidatario si impegna a manlevare e garantire la SRM, gli enti locali bolognesi e la Regione da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a talé titolo nei loro confronti.

4. L'Affidatario, per agevolare la richiesta e il rilascio di autorizzazioni, la trasmissione di qualunque dato e informazione inerente l'esercizio del servizio e il monitoraggio dello stesso e, più in generale, per ottimizzare i rapporti con la SRM, è altresì obbligato a garantire una propria sede nell'ambito del territorio del Comune di Bologna.

L'Affidatario è anche obbligato ad adottare ogni misura necessaria e/o opportuna per garantire, per tutta la durata dell'affidamento, la completa compatibilità degli standard informatici utilizzati con quelli in uso presso la SRM, utilizzando i supporti informatici e rispettando le specifiche eventualmente predisposti ai fini suddetti dalla SRM medesima. Le comunicazioni relative a richieste di autorizzazione da parte dell'Affidatario dovranno essere inoltrate a mezzo fax o raccomandata a mano, o con ogni altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuto ricevimento da parte della SRM.

5. L'Affidatario, ove svolga altre attività rispetto a quelle oggetto del presente affidamento, deve tenere la contabilità dei servizi affidati separata, redigendo coerentemente i relativi documenti contabili e di monitoraggio, nell'osservanza almeno delle condizioni previste dalla normativa comunitaria, in particolare dal Regolamento CE 1370/07 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e dal suo allegato, nonché dalla normativa nazionale e regionale vigente.

6. L'Affidatario si impegna a collaborare con la SRM e con gli enti locali nella verifica, nel monitoraggio della permanenza ed eventualmente anche nella progettazione della sicurezza di percorsi e fermate del Tpl, su richiesta e senza oneri aggiuntivi per la SRM, rendendo disponibili sul posto mezzi in numero, dimensione e caratteristiche adeguati. La SRM, nella misura in cui è stata delegata dagli enti locali bolognesi, assume l'onere della verifica di sicurezza di percorsi e fermate del Tpl ai sensi del DPR 753/80.

7. Si ribadisce che l'Affidatario, in coerenza con quanto previsto e valorizzato in più punti all'interno della Documentazione di gara, dell'Offerta e del Contratto, ha l'obbligo di mantenere aggiornata la banca-dati del programma di esercizio annuale e della cartografia di base, che auspicabilmente condivide in tempo reale con la SRM.

8. Sono infine a carico dell'Affidatario tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge afferenti le attività oggetto di affidamento.

ARTICOLO 16bis - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

1. L'Affidatario assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Affidatario pertanto comunicherà alla SRM gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al servizio oggetto del Contratto, entro 7 (sette) giorni dal suo utilizzo ai fini del Contratto ovvero dalla sua accensione, indicando - a mezzo comunicazione scritta, sottoscritta dal legale rappresentante - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sullo stesso. L'Affidatario si obbliga altresì a comunicare, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi termini, ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

2. In caso di sub-affidamento di quote di servizio, nei limiti indicati all'Art. 20, e in ogni altro caso di sub-contratto, l'Affidatario è obbligato a inserire nel relativo sub-contratto, a pena di nullità dello stesso, un'apposita clausola con cui il sub-affidatario/sub-contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla citata Legge n. 136/10.

Al fine di consentire alla SRM di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/10, l'Affidatario dovrà trasmettere alla SRM copia del sub-contratto.

3. Il mancato utilizzo di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni economico/finanziarie afferenti il presente Contratto costituirà causa di risoluzione dello stesso, ai sensi di quanto disposto dal comma 9 bis, dell'art. 3 della citata Legge n. 136/10, con conseguente decadenza dall'affidamento ai sensi del successivo Art. 23.

ARTICOLO 17 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO IN RELAZIONE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO.

1. L'Affidatario, con l'obiettivo di cui al punto 3 dell'Art. 11, fermi restando gli obblighi di cui all'Art. 26, almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza del Contratto, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia dello stesso e comunque in allegato alla relazione di cui all'Art. 20, punto 7, è tenuto a presentare alla SRM, sulla base dei dati più aggiornati disponibili:

- a) l'elenco del parco mezzi contribuito che l'Affidatario è tenuto, in caso di subentro, a trasferire al Nuovo aggiudicatario, redatto secondo le specifiche e con l'indicazione del relativo valore residuo in base ai criteri individuati nel Contratto;
- b) l'elenco degli investimenti realizzati in attuazione del Piano degli investimenti, previsti nel contratto di affitto di ramo d'azienda;
- c) l'elenco non nominativo del personale dipendente da trasferire al Nuovo aggiudicatario, suddiviso per tipo di contratto, qualifica-mansione e costo complessivo, secondo le specifiche di cui al Contratto;
- d) i dati relativi alle convenzioni in essere con altri enti o imprese per i servizi di trasporto di cui al presente affidamento, con l'indicazione degli oneri gravanti sul Nuovo aggiudicatario;
- e) l'elenco dei beni di proprietà per i quali non sussista l'obbligo di trasferimento e che l'Affidatario intenda mettere a disposizione del Nuovo aggiudicatario, con l'indicazione del relativo valore residuo in base ai criteri individuati nel Contratto;
- f) eventualmente, garanzia fideiussoria in base allo schema di cui al Contratto relativamente all'importo del trattamento di fine rapporto maturato presso l'Affidatario anteriormente alla data di presa in carico del personale da trasferire al Nuovo aggiudicatario;
- g) ogni altra informazione ritenuta necessaria o utile dalla SRM ai fini del regolare espletamento delle procedure di affidamento dei servizi, anche derivante da successive modifiche della normativa applicabile alla fattispecie in oggetto.

2. In caso di mancata trasmissione degli elenchi e dei documenti di cui al presente Articolo, la SRM sospende l'erogazione del corrispettivo per l'intero periodo di ritardo nella trasmissione.

3. L'Affidatario è tenuto inoltre a presentare alla SRM, almeno 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi prima della scadenza del Contratto, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia dello stesso, l'aggiornamento dell'elenco del personale di cui al punto 1, lett. c), insieme con un foglio riepilogativo degli elementi necessari per il calcolo dell'importo del trattamento di fine rapporto dallo stesso maturato per cui si rende necessaria la garanzia fidejussoria di cui al punto 1, lettera f), del presente Articolo.

ARTICOLO 18 - GARANZIE FINANZIARIE.

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni e degli obblighi contrattuali, del risarcimento degli eventuali danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, in conformità a quanto disposto dall'art. 113 del D.lgs. 163/06 e dalla Lettera di invito, l'Affidatario ha costituito, prima della sottoscrizione del Contratto, una cauzione definitiva, per l'importo corrispondente al 10% del corrispettivo di cui all'Art. 4, punto 1bis (IVA esclusa), riferito, ancora ai sensi del punto II.2.2. del Bando, a un triennio di affidamento.

Resta salvo e impregiudicato, a norma del successivo Art. 23, ogni diritto della SRM al risarcimento dell'ulteriore maggiore danno, ove la cauzione non risultasse sufficiente.

L'importo della garanzia potrà essere annualmente proporzionalmente ridotto, solo previo assenso della SRM, sino a raggiungere il 25% dell'importo iniziale per il quarto anno di affidamento. Nel caso di estensione ulteriore della durata di affidamento, l'importo della garanzia riferito al periodo di estensione della durata rimarrà pari a quello riferito al quarto anno.

2. In caso di escussione totale o parziale della cauzione definitiva di cui al punto 1, l'Affidatario ha l'obbligo di reintegrare la medesima cauzione sino all'importo convenuto/vigente al momento dell'escussione entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dall'avvenuta escussione. La ritardata reintegrazione comporterà l'applicazione di una penale di 15.000,00 (quindicimila/00) euro per ogni giorno di ritardo. È fatto salvo quanto previsto all'Art. 23, dove l'adempimento non sia intervenuto entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi.

ART. 19 - ASSICURAZIONI.

1. È fatto obbligo all'Affidatario di stipulare, e di trasmettere alla SRM entro l'avvio del servizio, con riferimento ai beni a qualunque titolo utilizzati, tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente. Esse dovranno avere decorrenza entro l'attivazione del servizio.

2. Polizza RCA (responsabilità civile derivante da circolazione stradale). È fatto obbligo all'Affidatario - o a uno/più dei suoi soci, ai sensi dell'Art. 24, punto 4, del Capitolato di gara - di subentrare, contestualmente al passaggio di proprietà, nei contratti di assicurazione RCA stipulati per i mezzi e di mantenerli in essere per l'intero periodo contrattuale - o di sottoscriverne di analoghi - alle condizioni prescritte nei contratti di compravendita di cui alla Documentazione di gara, e comunque prevedendo un massimale non inferiore a 6.000.000,00 (seimilioni/00) euro per sinistro.

3. L'Affidatario sarà tenuto al pagamento pro-quota dei premi assicurativi di scadenza successiva alla data del trasferimento della proprietà dei mezzi. L'Affidatario sarà altresì tenuto a rimborsare pro-quota ai Gestori uscenti, secondo le condizioni previste nella Documentazione di gara, i premi assicurativi versati in via anticipata con riferimento al periodo successivo al trasferimento della proprietà dei mezzi in capo all'Affidatario.

4. Polizza incendio veicoli. L'Affidatario, oltre a quanto previsto al punto 1, contestualmente all'attivazione del servizio, è obbligato a produrre una polizza di assicurazione per incendio veicoli, con limiti minimi di indennizzo per singolo veicolo non inferiori ai valori di mercato, con un minimo di 275.000,00 (duecentosettantacinquemila/00) euro per gli autobus e di 705.000,00 (settecentocinquemila/00) euro per i filobus.

5. Polizze RCT/RCO. L'Affidatario, oltre a quanto previsto al punto 1, contestualmente all'attivazione del servizio, è obbligato a produrre una polizza di assicurazione per le responsabilità di cui all'Art. 16, punto 3 (RCT) con i seguenti massimali minimi: per persona 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) euro; per cose e/o animali 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) euro; per ciascun sinistro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00) euro o comunque con i maggiori massimali previsti dai contratti di assicurazione RCT/RCO in essere, conclusi dai Gestori uscenti, e per le responsabilità verso dipendenti (RCO) con i seguenti massimali minimi: per persona 1.000.000,00 (unmilione/00) euro; per ciascun sinistro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) euro o comunque con i maggiori massimali previsti dai contratti di assicurazione RCT/RCO in essere, conclusi dai Gestori uscenti.

6. Polizza incendio beni immobili e mobili con franchigia fissa e assoluta. L'Affidatario, oltre a quanto previsto al punto 1, contestualmente all'attivazione del servizio, è obbligato a produrre una polizza di assicurazione che contenga le medesime condizioni e i medesimi massimali previsti dai contratti di assicurazione in essere, conclusi dai Gestori uscenti.

7. L'Affidatario, nelle polizze di cui ai precedenti punti, si impegna a indicare la SRM quale beneficiario della copertura assicurativa (incendio beni immobili) e quale parte terza (altri contratti).

8. La polizza RCT di cui al punto 5 dovrà essere stipulata con specifico riferimento al servizio oggetto del presente affidamento e dovrà espressamente contenere le seguenti clausole particolari:

- a) l'obbligo della Compagnia di assicurazione, di dare avviso alla SRM dell'eventuale mancato pagamento da parte dell'Affidatario dei premi successivi al primo, entro 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla rispettiva scadenza, mantenendo valida la copertura assicurativa per i successivi 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi, durante i quali la SRM ha facoltà di provvedere direttamente al pagamento del relativo premio,

compensandolo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1252 del Codice civile, sulla prima rata utile del corrispettivo dovuto;

- b) l'obbligo della Compagnia di assicurazione di dare comunicazione alla SRM dell'eventuale recesso di uno dei contraenti, prevedendo a tal riguardo un obbligo di preavviso non inferiore a 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi.

Quanto previsto dal presente punto deve considerarsi applicato a tutte le diverse polizze di assicurazione di cui al presente Articolo stipulate dall'Affidatario. In caso di subentro in polizze prive delle clausole previste al presente punto, è fatto obbligo all'Affidatario di provvedere in coerenza con quanto stabilito contestualmente al primo rinnovo.

9. La SRM si riserva di richiedere all'Affidatario, in qualunque momento, la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi, nonché l'adeguamento dei massimali assicurativi laddove gli stessi non siano giudicati congrui o conformi a norme di legge.

ARTICOLO 20 - SUB-AFFIDAMENTO.

1. Il sub-affidamento del servizio è consentito solo previa autorizzazione della SRM, nel rispetto dell'Offerta e della normativa vigente, nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 118 del D.lgs. 163/06, nonché dalla LR 30/98, a soggetti idonei, che siano in possesso delle necessarie abilitazioni, nonché titolari dei necessari titoli. Sono comunque fatte salve le speciali fattispecie consentite dalle norme vigenti.

Il sub-affidamento decade al venir meno, per qualunque motivo, dell'affidamento di cui al Contratto.

2. L'Affidatario, al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al punto 1, dovrà ottemperare a tutto quanto previsto dal D.lgs. 163/06 e dalla L. 55/90, o dalla diversa normativa vigente al momento. Dovrà inoltre trasmettere alla SRM copia del contratto di sub-affidamento e dovrà, altresì, dimostrare, nelle forme di legge, la sussistenza dei requisiti di idoneità giuridica e morale, nonché la capacità professionale, organizzativa ed economica del soggetto sub-affidatario di assolvere alle prestazioni affidategli, nel pieno rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Contratto e dalla normativa vigente.

L'Affidatario dovrà altresì allegare alla copia del contratto di sub-affidamento la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile, o comunque di partecipazione, con il titolare del sub-affidamento.

L'Affidatario dovrà comunicare alla SRM, prima dell'autorizzazione del sub-affidamento, nonché mantenere aggiornati nell'ambito del sistema di monitoraggio e di rendicontazione di cui all'Art. 26, la quota effettiva e il dettaglio del programma di esercizio sub-affidato.

3. Il sub-affidamento dei servizi di cui al punto 1 deve essere regolato con contratto rispondente agli obblighi e agli oneri imposti all'Affidatario in base al Contratto, in particolare prevedere l'applicazione del CCNL in vigore per il settore e contenere disposizioni in linea con le previsioni della "clausola sociale" di cui all'Art. 10.

4. L'Affidatario resta comunque responsabile di ogni impegno e di ogni obbligo contrattuale, ai sensi di quanto previsto nel Contratto e nel Contratto, garantendo in modo particolare il mantenimento dei livelli qualitativi e il rispetto delle tariffe. L'Affidatario conserva in ogni caso la titolarità e la responsabilità del servizio, sia nei confronti della SRM, sia nei confronti dell'utenza.

5. L'Affidatario dovrà verificare puntualmente e continuamente la corretta effettuazione dei servizi affidati all'esterno e le relative modalità di attuazione, dovrà inoltre attenersi alle eventuali indicazioni in merito della SRM. La SRM si riserva di effettuare verifiche ispettive periodiche, di cui all'Art. 14, per verificare l'efficacia di queste metodologie, oltre che direttamente sull'esecuzione del servizio oggetto di sub-affidamento.

6. La SRM non provvederà al pagamento diretto dei sub-affidatari, se non per le fattispecie puntuali previste dalla normativa. L'Affidatario è tenuto a comprovare, nei tempi e nelle forme previste dalla L. 55/90, presentando la relativa documentazione, l'avvenuto pagamento ai sub-affidatari stessi del corrispettivo loro dovuto in base al rispettivo contratto e la regolarità contributiva ai fini previdenziali e assicurativi degli stessi.

La SRM, in caso di mancata ottemperanza dell'Affidatario a quanto previsto dal presente punto, potrà sospendere tutti i pagamenti dovuti all'Affidatario stesso ai sensi del Contratto, fino al completo soddisfacimento di tutti gli obblighi citati.

7. L'Affidatario, nel caso si avvalga del sub-affidamento, si pone l'obiettivo di cui all'art. 14bis della LR 30/98.

Entro il termine del quinto anno di affidamento, l'Affidatario trasmette alla SRM una relazione dettagliata sui sub-affidamenti eventualmente attivati e attivi, integrata del materiale di cui all'Art. 17. In esito alla valutazione di quanto relazionato, la SRM comunica all'Affidatario, entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, la possibilità e le condizioni per l'attivazione dell'estensione dell'affidamento, di cui all'Art. 3, punto 2. La mancata trasmissione della relazione potrà determinare per l'Affidatario la perdita del diritto all'opzione di estensione.

ARTICOLO 21 - PREMI.

1. In considerazione degli obiettivi della SRM, nonché di quelli della Regione, di miglioramento dell'efficacia e della qualità del servizio, erogata e percepita dall'utenza, nonché della sostenibilità del servizio medesimo, l'Affidatario si impegna a gestire le attività affidate nel pieno rispetto del Contratto, con l'obiettivo di fornire all'utenza un complesso di servizi che questa possa considerare sempre più importante e confacente alle proprie attese.

2. Il Contratto prevede un fondo-premi, riferito a ciascun anno solare completo di affidamento, dell'importo massimo di 1.000.000,00 (unmilione/00) euro che la SRM riconoscerà all'Affidatario ai sensi del presente articolo, in ragione del livello di raggiungimento di precisi indicatori di risultato, secondo quanto previsto dal Contratto e dall'Allegato CS-02 (Standard minimi di qualità del servizio erogato. Penali e premi). I premi hanno per oggetto, in particolare, la sostenibilità, economica e ambientale, nonché l'affidabilità, delle attività gestite.

3. I premi sono valutati e liquidati su base annua, come previsto all'Art. 4, punto 12, lettera b), e non possono superare, così come eventualmente risultanti dalla somma delle varie componenti derivanti dall'applicazione dei criteri di cui al Contratto e agli Allegati e riconosciute all'Affidatario, un valore massimo complessivo, riferito a ciascun anno solare completo di affidamento, pari a 1.000.000,00 (unmilione/00) euro, oltre IVA, fatto salvo quanto previsto al presente punto e al successivo punto 5.

È fatta salva la facoltà della SRM, tenuto anche conto dei risultati del monitoraggio del servizio, delle indagini di "Customer satisfaction", della soddisfazione degli auspici espressi dalla SRM in sede di affidamento e del risultato raggiunto dall'Affidatario nella maturazione di premi, di devolvere, in tutto o in parte, a incremento del suddetto fondo-premi, il corrispettivo contrattuale eventualmente trattenuto a titolo di penale in base al successivo Art. 22.

4. La SRM liquida l'eventuale premio in sede di conguaglio annuo del corrispettivo dovuto, secondo quanto previsto al precedente Art. 4.

5. Sull'ammontare complessivo massimo disponibile del fondo-premi è applicato l'adeguamento inflativo di cui al punto 1 dell'Art. 4bis.

ARTICOLO 22 - PENALI.

1. Qualora la SRM accerti, da parte dell'Affidatario, il ritardo e/o l'inadempimento, totale o parziale, di quanto stabilito nel Contratto e nei suoi Allegati provvederà a diffidare senza ritardo l'Affidatario, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, eventualmente anticipata a mezzo fax, contenente:

- la descrizione degli inadempimenti e/o dei ritardi contestati;
- l'assegnazione di un congruo termine, ove possibile, per l'adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento;
- la quantificazione motivata delle penali, comunque decorrenti dal momento della rilevazione, eventualmente maggiorate per la recidività del comportamento.

Entro 20 (venti) giorni naturali consecutivi dalla data di ricezione della notificazione della violazione e comunque nel rispetto del diverso termine indicato nella notificazione medesima, l'Affidatario ha la facoltà di fare pervenire scritti difensivi e chiedere di essere sentito dalla SRM.

2. Ove, esaminati gli eventuali scritti difensivi ed eventualmente ascoltato l'Affidatario, l'accertamento delle violazioni risulti fondato, ovvero decorra inutilmente il termine assegnato per l'adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento, la SRM commina la penale. Resta fermo il diritto al rimborso degli eventuali maggiori oneri sostenuti e al risarcimento dell'ulteriore danno eventualmente subito.

3. Le penali sono quantificate e descritte nell'ambito del Contratto e dei suoi Allegati.

4. L'Affidatario ha diritto a una riduzione delle somme dovute a titolo di penale pari agli importi che lo stesso Affidatario dimostri di avere già riconosciuto direttamente all'utenza, a titolo di rimborso o di indennizzo, per la minore qualità o quantità dei servizi erogati, ai sensi della Carta dei servizi di cui all'Art. 14.

5. Le penali, salvo quanto previsto al precedente punto 1, sono valutate, accertate e quantificate in dipendenza dei dati rilevati nell'ambito del monitoraggio e della rendicontazione dell'Affidatario e dei controlli condotti dalla SRM, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 26, e sono conguagliate su base annua, nei termini di cui all'Art. 4. Esse sono liquidate su base annua, come previsto all'Art. 4, punto 12, lettera b).

6. Le penali, avendo natura giuridica di risarcimento forfettario o convenzionale del danno, non sono da assoggettare a IVA ai sensi dell'art. 15, comma 1, punto n. 1), del DPR 633/72.

ARTICOLO 23 - DECADENZA DALL'AFFIDAMENTO.

1. L'Affidatario è dichiarato decaduto dall'affidamento, con conseguente risoluzione di diritto del Contratto ed escussione della cauzione definitiva, nei seguenti casi:

- a) abbandono o sospensione ingiustificata, anche parziale, del servizio, che si considera intervenuta al superamento delle 24 (ventiquattro) ore di interruzione immotivata del servizio;
- b) grave violazione di norme imperative di legge o regolamentari;
- c) dichiarazione di fallimento, ovvero sottoposizione ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
- d) perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
- e) applicazione di penali per oltre 4.000.000,00 (quattromilioni/00) euro con riferimento a un singolo anno solare;
- f) mancata sottoscrizione dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1 dell'Art. 9.

2. La SRM può dichiarare la decadenza dell'Affidatario, con conseguente risoluzione di diritto del Contratto ed escussione della cauzione definitiva, nei seguenti casi:

- a) mancato inizio del servizio nel termine stabilito dal Contratto;
- b) mancata effettuazione agli enti assicurativi della previdenza sociale, dell'assistenza malattie e dell'assistenza sul lavoro, delle prescritte comunicazioni relative al personale dipendente o mancata corresponsione delle relative contribuzioni per quanto effettivamente dovuto, sulla base di dichiarazioni, o quanto definitivamente accertato;
- c) gravi e ingiustificate irregolarità nell'erogazione del servizio o reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza del servizio medesimo;
- d) grave inadempienza agli obblighi derivanti dalla legge o dall'affidamento e in particolare sostituzione, anche parziale, di terzi nella gestione del servizio, ove questa non sia autorizzata dalla SRM secondo quanto previsto al precedente Art. 20;
- e) prolungato inadempimento nell'applicazione del sistema tariffario di cui al precedente Art. 12;
- f) mancata presentazione, nei termini di cui all'Art. 11, punto 8, dell'elenco dei mezzi da autorizzare;
- g) mancata ricostituzione, in tutto o in parte, della cauzione definitiva di cui all'Art. 18, punto 1, nel termine di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dall'avvenuta escussione, anche parziale;
- h) grave violazione delle prescrizioni dettate dalla SRM nell'esercizio delle attività di autorizzazione e controllo sui servizi e sulle attività affidati;
- i) reiterato mancato rispetto dell'accordo di cui all'Art. 10, punto 2 ("clausola sociale");
- j) mancata sottoscrizione di contratti di contenuto corrispondente a quelli indicati al punto 3 dell'Art. 9 nel caso in cui l'Affidatario decidesse di avvalersi di un sistema di telecontrollo di propria scelta, ovvero mancata sottoscrizione dei contratti di cui al punto 3 dell'Art. 9 nel caso in cui l'Affidatario decidesse di avvalersi della facoltà di utilizzo del sistema di telecontrollo messo in disponibilità dalla SRM;
- k) mancata erogazione del servizio nei termini di cui all'Art. 8, punto 3.

3. Il provvedimento di decadenza dell'affidamento sarà notificato all'Affidatario; quest'ultimo ha il diritto di presentare le proprie osservazioni entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dell'affidamento, ai sensi dell'art. 10 della L. 241/90.

4. In caso di annullamento dell'aggiudicazione, di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del Contratto nei casi indicati ai precedenti punti e comunque in ogni caso imputabile all'Affidatario, è escluso qualsiasi indennizzo a favore di quest'ultimo, il quale dovrà risarcire la SRM dei danni conseguenti, ivi compresi i maggiori oneri che la stessa dovrà sostenere per il ri-affidamento del servizio a un diverso gestore.

ARTICOLO 24 - REVOCA DELL'AFFIDAMENTO E RECESSO DELLA SRM.

1. Ai sensi dell'art. 15, punto 2, della LR 30/98, la SRM ha facoltà di revocare l'affidamento con atto motivato, con conseguente risoluzione di diritto del Contratto nei seguenti casi:

- a) qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli strumenti di programmazione, in seguito a intervenuta modificazione degli stessi;
- b) qualora siano venute meno le esigenze di interesse pubblico, per le quali l'atto è stato emesso, ovvero siano sorte nuove e prevalenti esigenze di interesse pubblico;
- c) qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato, per estensione o intensità, alle sopravvenute esigenze dell'utenza;
- d) in tutti gli altri casi previsti dal Contratto e dalla normativa vigente al tempo della revoca.

2. In caso di revoca dell'affidamento per fatto non imputabile all'Affidatario, la SRM può riconoscere un indennizzo a quest'ultimo, che in ogni caso non potrà superare l'importo di 4.000.000,00 (quattromilioni/00) euro, ogni onere incluso, fermo restando l'obbligo dell'Affidatario di prosecuzione del servizio di cui all'Art. 3, punto 4.

3. È fatta salva in ogni caso la facoltà della SRM di recedere anticipatamente dal Contratto nel caso in cui i finanziamenti regionali e degli enti locali non consentano alla SRM di garantire il corrispettivo di cui all'Art. 4, con esonero da oneri e responsabilità per la SRM medesima e fermo restando l'obbligo dell'Affidatario di prosecuzione del servizio di cui all'Art. 3, punto 4.

4. È fatta salva in ogni caso la facoltà della SRM di recedere anticipatamente dal Contratto, con esonero da ogni onere e responsabilità per la SRM medesima e fermo restando l'obbligo dell'Affidatario di prosecuzione del servizio di cui all'Art. 3, punto 4, laddove, in relazione all'esercizio precedente, si sia dovuto procedere all'applicazione dell'art. 39, comma 5ter, della LR 30/98.

5. È escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'Affidatario in conseguenza della cessazione del servizio per effetto dello spirare del termine dell'affidamento e del successivo affidamento a diverso soggetto.

ARTICOLO 25 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

1. Nell'espletamento del servizio in oggetto, l'Affidatario, sotto la propria responsabilità, sarà tenuto a osservare e far osservare a tutti i propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento, ivi compresi quelli regionali, provinciali e comunali, applicabili in materia e, comunque, tutte le disposizioni richiamate nella Documentazione di gara e nell'Offerta e contenute nel Contratto.

2. L'Affidamento è soggetto alle condizioni del Contratto. Per quanto in essi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente e a quanto disposto dalle norme del Codice civile e della legislazione in materia di trasporti, che l'Affidatario dichiara espressamente di conoscere, in particolare: D.lgs. 422/97; LR Emilia-Romagna 30/98; DM 448/91; Direttiva 98/76/CE; D.lgs. 395/00; D.lgs. 163/06; Regolamento CE 1370/07 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007; art. 23bis DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito in L. 133/08, così come modificato con DL 135/09, convertito in L. 166/09; delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 500 del 23.07.03 (Atto di indirizzo 2003/06), delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 109 del 26.02.07 (Atto di indirizzo 2007/09), delibera della Giunta Regionale n. 1898 del 06.12.10 (Patto per il trasporto pubblico regionale e locale in Emilia-Romagna per il triennio 2011-2013); delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 32 del 20.12.10 (Atto di indirizzo 2011/13), delibera della Giunta Regionale n. 546 del 29.03.04 (Accordi di programma 2003/05), delibera della Giunta Regionale n. 637 del 05.05.08 (STIMER 2008/11), delibera della Giunta Regionale n. 2055 del 20.12.10 (STIMER 2011/13), delibera della Giunta Regionale n. 2136 del 09.12.08 (Accordi di programma 2007/10), decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 287 del 22.10.09 (Accordo di programma qualità dell'aria 2009/10), delibera della Giunta Regionale n. 1877 del 23.11.09 (Documento preliminare PRIT 10/20); delibera consiliare della Provincia di Bologna n. 119 del 04.11.03 (Atto di indirizzo gara Tpl), delibera consiliare della Provincia di Bologna n. 10 del 01.03.10 (Nuovo atto di indirizzo gara Tpl), delibera consiliare della Provincia di Bologna n. 29 del 31.03.09 (Variante PTPC: PMP); delibera di Giunta del Comune di Bologna PG n. 216226/07 del 18.09.07 (Atto di indirizzo Aerobus BLQ), delibera consiliare del Comune di Bologna n. 272/03 del 03.11.03 (Atto di indirizzo gara Tpl), delibera consiliare del Comune di Bologna n. 54/10 del 29.11.10 (Nuovo atto di indirizzo gara Tpl), delibera consiliare del Comune di Bologna n. 128/07 del 25.06.07 (PGTU 2006).

ARTICOLO 26 – SISTEMA DI MONITORAGGIO E DI RENDICONTAZIONE, FLUSSI DOCUMENTALI E INFORMATIVI.

1. Il corrispettivo di cui all'Art. 4 remunera anche le attività di monitoraggio e di rendicontazione che l'Affidatario è tenuto a garantire, secondo il principio che vede l'operatore net-coste pienamente coinvolto e responsabilizzato nell'ottimizzazione delle attività gestite. Per "monitoraggio" si intende l'attività di costante e completa osservazione e registrazione, tra gli altri dal punto di vista tecnico, economico e organizzativo, delle attività avute in affidamento, in particolare del servizio effettivamente erogato all'utenza, anche eventualmente sub-affidato. Per "rendicontazione" si intende l'attività di puntuale trasmissione mediante consegna che l'Affidatario garantisce alla SRM relativamente ai dati raccolti in esito alla conduzione delle attività di monitoraggio.

2. La SRM, come anticipato all'Art. 2, punto 5, svolge funzioni di controllo relativamente alle attività affidate. Per "controllo" si intende la verifica che la SRM conduce rispetto alle attività affidate e rispetto ai relativi monitoraggio e rendicontazione, garantiti dall'Affidatario.

Il Contratto, con l'obiettivo della definitiva attribuzione delle responsabilità e del contenimento dei costi, in particolare mediante i contenuti del presente articolo, regola le attività richiamate.

La SRM redigerà appositi verbali di controllo in occasione di ogni specifica attività. I verbali, prontamente redatti e sottoscritti in esito all'attività di controllo, riporteranno il giorno, il luogo e l'ora del controllo, il nominativo del referente SRM per l'attività di controllo, il nominativo di eventuali altre persone presenti, le disposizioni del Contratto oggetto di controllo, gli esiti dell'attività di controllo, eventuale documentazione (fotografica, ...) di riferimento. Tali verbali saranno per uso interno e saranno condivisi con l'Affidatario in caso di applicazione delle penali di cui al Contratto.

3. L'Affidatario è tenuto a presentare alla SRM, perché questa abbia informazione dettagliata relativa alle attività affidate e possa esercitare le sue funzioni di controllo, secondo gli standard informatici indicati, i rapporti e le comunicazioni periodici di cui alla sua attività di monitoraggio delle attività affidate, sottoscritti dal legale rappresentante, nonché ogni ulteriore documentazione utile, previsti dal sistema di monitoraggio e di rendicontazione di cui al Contratto e all'Allegato CS-03, così come eventualmente integrati secondo le esigenze che saranno rappresentate anche successivamente dalla SRM.

Le rendicontazioni rese dall'Affidatario alla SRM assumono valore contrattuale e pertanto giuridicamente vincolante. L'Affidatario garantisce la completezza e la veridicità dei documenti di rendicontazione (rapporti, comunicazioni, informazioni e documentazioni in genere, anche condivisi) che fornisce alla SRM ai sensi del Contratto, anche su supporto informatico (CD/DVD non riscrivibile, con etichetta non alterabile e non rimovibile, riportante il timbro e la firma del legale rappresentante). La consegna dovrà avvenire secondo le modalità, i tempi e le scadenze indicati nel Contratto e nei suoi Allegati. La SRM potrà utilizzare tali dati per i propri fini istituzionali, nel rispetto delle normative vigenti.

4. L'Affidatario è impegnato a implementare il sistema di monitoraggio e di rendicontazione condividendo le proprie banche-dati e il relativo processo di aggiornamento con riferimento ai dati di gestione del PEA (progettazione del programma di esercizio e della rete di riferimento). La condivisione dei dati dovrà necessariamente attraversare una fase di analisi del formato dei dati e delle interfacce e una successiva di eventuale adeguamento tecnologico.

5. La SRM, in corso di vigenza del Contratto, per esempio ai fini dell'implementazione del sistema informativo sui servizi di Tpl della Regione e/o degli enti locali, nonché con l'obiettivo di redigere la relazione esaustiva di cui al comma 1 dell'art. 7 del Regolamento CE 1370/07 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, si riserva di modificare e integrare quanto previsto al presente articolo, nonché di chiedere all'Affidatario informazioni e dati nella sua disponibilità ulteriori rispetto a quelli indicati nel Contratto, che l'Affidatario si impegna fin d'ora a rendere disponibili, su motivata richiesta della SRM, nei tempi minimi necessari.

Per agevolare le funzioni di controllo, l'Affidatario si impegna a comunicare in tempo utile alla SRM, secondo le modalità e le procedure da essa definite, tutte le informazioni da essa motivatamente richieste, eventualmente ulteriori rispetto a quelle puntualmente elencate all'Allegato CS-03, anche di progettazione operativa dei servizi (turni-macchina, turni-uomo, vestizioni, ...) o di gestione esecutiva dei servizi (diario di bordo, cedolino del conducente, ...), utili per la verifica dell'effettuazione delle attività affidate.

Tutti i dati relativi alle attività affidate, in particolare all'esercizio e all'utilizzo del servizio, nonché quelli acquisiti con qualsiasi sistema di monitoraggio, comprese le indagini svolte a totale carico e discrezionalità dell'Affidatario, nei modi e nei tempi concordati con l'Affidatario, dovranno essere messi a disposizione della SRM, che li potrà utilizzare per i propri fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente.

Il mancato rispetto da parte dell'Affidatario degli impegni di cui al presente punto può comportare l'applicazione di una penale di importo compreso fra 1.000,00 (mille/00) e 5.000,00 (cinquemila/00) euro per ogni richiesta non completamente esaudita e/o per ogni documento non reso disponibile.

6. I rapporti periodici sui servizi, i cui contenuti minimi e la cui tempistica di elaborazione e consegna sono precisati nell'Allegato CS-03, sono articolati nei termini seguenti:

- a) un Rapporto annuale tecnico-economico (RATE), da elaborarsi sulla base di due Rapporti semestrali (RSTE);
- b) un Rapporto annuale sul servizio erogato (RASE), da elaborarsi sulla base di dodici Rapporti mensili (RMSE);
- c) Comunicazioni settimanali (CS), su alcuni aspetti peculiari del servizio erogato.

L'Affidatario si impegna a redigere e sottoscrivere i Rapporti e le Comunicazioni per ognuno dei periodi di riferimento, nonché a consegnarli alla SRM entro le scadenze definite all'Allegato CS-03.

L'Affidatario è impegnato a ricercare soluzioni per la condivisione, ove possibile, delle proprie banche-dati e per il relativo processo di aggiornamento, con riferimento in particolare ai dati del sistema di telecontrollo e delle corse perse.

7. I Rapporti e le Comunicazioni dovranno contenere ogni riferimento e informazione utili per la valutazione degli aspetti del servizio cui il rapporto è specificamente rivolto, nonché delle condizioni economico-finanziarie della gestione caratteristica, a garanzia del permanere dell'equilibrio di bilancio.

8. La SRM valida i Rapporti e le Comunicazioni ricevute. La validazione si intende implicitamente riconosciuta trascorsi 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dal ricevimento del Rapporto e/o della Comunicazione senza che siano intervenute osservazioni al riguardo da parte della SRM medesima (silenzio-assenso).

9. L'Affidatario è tenuto a rilevare e mantenere aggiornata, nel rispetto della tempistica prevista dal Piano di qualità e monitoraggio, parte dell'Offerta, la matrice origine/destinazione degli spostamenti relativa a tutte le linee esercite, anche mediante sub-affidamento, articolata per fasce orarie e, se oggetto di rilevazione, per titolo di viaggio. A regime, essa potrà essere implementata sulla base dei dati di bigliettazione Stimer, a condizione che sia previsto l'obbligo di obliterazione a ogni salita e anche dei titoli forfettari.

10. La ritardata consegna da parte dell'Affidatario dei Rapporti e delle Comunicazioni così come contrattualizzati, della documentazione di supporto al monitoraggio (intesa eventualmente anche come mancata condivisione), nonché delle ulteriori informazioni richieste dalla SRM ai sensi dei punti 3 e 5 del presente Articolo, può comportare, in aggiunta a quanto previsto all'Art. 4, punto 11, l'applicazione di una penale di importo pari alle eventuali penali in cui la stessa dovesse incorrere per effetto dell'inadempimento e/o del ritardo dell'Affidatario.

11. La consegna di Rapporti o di Comunicazioni che risultino incompleti o errati in esito a controlli puntuali della SRM, stante il valore contrattuale che essi assumono all'atto della consegna con sottoscrizione del legale rappresentante, può comportare l'applicazione di una penale di importo fino a 25.000,00 (venticinquemila/00) euro per ogni singolo elemento di discordanza fra l'attività di monitoraggio e di rendicontazione dell'Affidatario e quella di controllo della SRM, fermo restando l'obbligo dell'Affidatario alla revisione e/o all'integrazione del documento di rendicontazione. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di tre episodi analoghi nell'arco del medesimo anno solare, sarà applicabile la penale nella sua misura massima.

In caso di accertata mendacità della documentazione di rendicontazione, la SRM potrà applicare una penale di importo fino a 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) euro per ogni Rapporto o Comunicazione ricevuto rivelatosi anche solo parzialmente mendace.

ARTICOLO 27 - COMITATO DI GESTIONE DEL CONTRATTO.

1. Con l'obiettivo di facilitare la gestione del Contratto, in particolare di affrontare tutte le eventuali controversie sull'interpretazione e sull'esecuzione del Contratto medesimo, nello spirito di cooperazione cui entrambe le Parti si ispirano, è istituito il Comitato di gestione del contratto, "Comitato" nel seguito.

Al Comitato partecipano, in qualità di componenti permanenti e senza diritto ad alcun corrispettivo o rimborso, due dipendenti di ogni Parte. Essi, in accordo fra loro, anche in considerazione di eventuali proposte in tal senso del CCU di cui all'Art. 15, possono rendere tripartito il Comitato, invitando a partecipare alle sedute due rappresentanti del CCU medesimo.

2. Il Comitato è un organo permanente che si riunisce almeno una volta ogni due mesi. Esso è convocato e presieduto dal rappresentante di una delle Parti, alternativamente, con apposito ordine del giorno preventivamente convenuto fra le Parti, eventualmente integrato d'intesa nel corso delle sedute. Esso, eventualmente adottando un proprio regolamento, ha l'obiettivo di giungere a decisioni concertate, auspicabilmente unanimi, al fine di agevolare la

soluzione dei problemi e prevenire l'insorgenza di controversie fra le Parti, valutando richieste e proposte e tentando la composizione amichevole di eventuali controversie in merito all'interpretazione e all'esecuzione del Contratto.

La prima riunione del Comitato è convocata e presieduta da un rappresentante della SRM.

3. Quanto definito in sede di seduta è oggetto di verbale, le sedute saranno basate sull'analisi delle problematiche, sulle decisioni relative ad azioni da intraprendere (tempistica e responsabilità), nonché sulla verifica successiva delle stesse, monitorando le azioni in itinere. I verbali del Comitato sono conservati dalla SRM, che garantisce le funzioni di segreteria, insieme con ogni documento prodotto o valutato in sede di Comitato.

ARTICOLO 28 - DISPOSIZIONI GENERALI.

1. Qualsiasi modifica a questo Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.
2. L'Affidatario non può cedere questo Contratto, né in tutto né in parte, né può cedere i rapporti di credito e/o debito derivanti dallo stesso, senza il preventivo consenso scritto della SRM.

3. Fatte salve eventuali diverse disposizioni di questo Contratto, qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dallo stesso dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera o telegramma, o al momento di accusazione di ricevuta mediante apposita dichiarazione (anche a mezzo fax), o al momento di trasmissione indicato nell'apposito rapporto rilasciato automaticamente dalla macchina trasmittente, se effettuata via fax, sempre che sia indirizzata come segue:

se alla SRM , a: SRM - Reti e Mobilità SpA, via A. Magenta 16 - 40128 Bologna, fax +39.051.361260. All'attenzione del Presidente.	se all' Affidatario , a: TPB Scarl via Saliceto, 3 - 40128 Bologna, fax +39.051.350177. All'attenzione del Presidente.
--	---

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di fax, compresi nel territorio italiano, che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di sottoscrizione del Contratto in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio relativo al Contratto a ogni fine, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi, ovvero comunque in relazione a procedimenti contenziosi giudiziari.

4. Gli Allegati, di cui al successivo elenco sub Art. 30, formano parte integrante del Contratto come se fossero interamente trascritti nello stesso.

5. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra, posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Contratto, nonché di situazioni di diritto o di fatto tutelate dall'ordinamento, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni e dalle situazioni giuridiche violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le clausole e di tutte le condizioni previste dal Contratto.

6. Le rubriche dei singoli articoli sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura del Contratto e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini dell'interpretazione dello stesso.

7. Salvo che risulti diversamente dal contesto, i richiami qui contenuti ad articoli, sezioni, punti, o Allegati si intendono riferiti ad articoli, sezioni, punti o Allegati del Contratto.

8. Nell'ipotesi che nella documentazione di affidamento siano presenti evidenti incongruenze, per esempio quantificazioni divergenti nell'espressione in numeri e in lettere, assumerà valore vincolante per le Parti quella ritenuta più conveniente per la SRM.

In ipotesi di clausole ritenute equivoche contenute nella documentazione di affidamento redatti dalla SRM verrà privilegiata l'interpretazione più rispondente all'interesse pubblico sotteso all'affidamento.

ARTICOLO 29 - CONCILIAZIONE E FORO COMPETENTE.

1. Le controversie relative all'interpretazione, esecuzione, validità e/o efficacia del Contratto, e di ogni successiva ed eventuale modificazione e/o integrazione, potranno essere oggetto di un tentativo di conciliazione, secondo le previsioni del Regolamento adottato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Bologna, cui verrà deferita la conciliazione stessa.

2. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità e/o efficacia del Contratto, e di ogni successiva ed eventuale modificazione e/o integrazione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bologna.

ARTICOLO 30 - ELENCO DEGLI ALLEGATI.

1. Sono parte integrante e sostanziale del Contratto i seguenti Allegati, i quali recepiscono i contenuti della Documentazione di gara e dell'Offerta:

Allegato CS-A - Delibera CdA dell'Affidatario;

Allegato CS-B - Delibera CdA della SRM;

Allegato CS-C - Verbale d'intesa per l'attuazione del Patto per la mobilità regionale (24 gennaio 2011);

Allegato CS-01 - Specifiche tecniche. Programma di esercizio annuale. L'Allegato CS-01, all'atto della sottoscrizione del Contratto, rimane quello di cui alla Documentazione di gara, già sottoscritto dall'Affidatario. Le Parti concordano che nell'ambito dell'attuazione del Verbale d'intesa (Allegato CS-C), in particolare dell'individuazione dei tagli al PEA di cui al punto 2bis dell'Art. 2, comunque prima dell'attuazione delle variazioni concordate, l'Allegato sarà aggiornato nel rispetto di quanto previsto al punto E2 dell'Allegato medesimo, e sottoscritto fra le Parti;

Allegato CS-02 - Standard minimi di qualità del servizio erogato. Penali e premi;

Allegato CS-03 - Comunicazioni e rapporti periodici. Documentazione di monitoraggio: contenuti minimi, tempistiche di elaborazione e trasmissione.

Allegato CS-04 - Manovra 2011 di adeguamento straordinario delle tariffe, integrative di quelle riportate nella Documentazione di gara (delibera della Giunta della Provincia di Bologna, del Commissario straordinario del Comune di Bologna, con i poteri del Consiglio, e del Consiglio del Comune di Imola).

Sottoscrizioni.

Bologna, 04.03.11

SRM - Reti e Mobilità
il Presidente

l'Affidatario
il Presidente

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice civile, la TPB dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

- Art. 3 - Durata dell'affidamento;
- Art. 6 - Modifica del PEA su iniziativa della SRM;
- Art. 8 - Modifica del PEA per eventi straordinari e imprevedibili e per scioperi;
- Art. 9 - Beni essenziali per l'erogazione del servizio;
- Art. 12 - Sistema tariffario e servizi commerciali per l'utenza;
- Art. 12bis - Adeguamento delle tariffe;
- Art. 16 - Ulteriori obblighi dell'Affidatario;
- Art. 17 - Obblighi dell'Affidatario in relazione alla scadenza del Contratto;
- Art. 18 - Garanzie finanziarie;
- Art. 20 - Sub-affidamento;
- Art. 23 - Decadenza dall'affidamento;
- Art. 24 - Revoca dell'affidamento e recesso della SRM;
- Art. 29 - Foro competente.

Sottoscrizioni.

Bologna, 04.03.11

SRM - Reti e Mobilità
il Presidente

l'Affidatario
il Presidente